# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

# 179ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1988

**(Pomeridiana)**

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

**INDICE**


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE ..... 3

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA** ..... 4

**DISEGNI DI LEGGE**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1333:**

PRESIDENTE ..... 6
FAVILLA *(DC)* ..... 6

**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale» **(1333)** (*Relazione orale*)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale»:

FAVILLA *(DC), relatore* ..... *Pag* 7, 14, 17
BRINA *(PCI)* ..... 8
SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 14, 17


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

MARNIGA *(PSI)* ..... *Pag.* 23
LEONARDI *(DC)* ..... 24

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1374:**

PRESIDENTE ..... 25

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988» **(1374)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

FORTE *(PSI), relatore* .....25, 28
SPOSETTI *(PCI)* ..... 28
PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ... 30
FERRARI-AGGRADI *(DC)* ..... 31

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1379:**

PRESIDENTE ..... 32

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali **(1379)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

GOLFARI *(DC), relatore* ..... 32 e *passim*
* SPECCHIA *(MSI-DN)* ..... 35
NESPOLO *(PCI)* ..... 38
* RUFFOLO, *ministro dell'ambiente* ..... 40 e *passim*

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione ..... 42

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1379:**

GOLFARI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 61 e *passim*
ANDREINI *(PCI)* ..... 61 e *passim*
* RUFFOLO, *ministro dell'ambiente* ..... 61 e *passim*
PAGANI *(PSDI)* .....72, 96
NESPOLO *(PCI)* ..... 77
NEBBIA *(Sin Ind.)* ..... 79, 82, 90
* SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* .....79, 97
VERCESI *(DC)* .....89, 90
* TORNATI *(PCI)* ..... 90
FABRIS *(DC)* ..... 93
CUTRERA *(PSI)* ..... 94

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 1988** ..... 98

*ALLEGATO*

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 99
Assegnazione ..... 99
Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 99

**INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 100
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 110

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boato, Bonalumi, De Giuseppe, Diana, Fontana Elio, Dujany, Ianniello, Mazzola, Moro, Parisi, Poli, Rigo, Rumor, Sartori, Tagliamonte, Ulianich, Valiani, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, Gerosa, Rosati, Spetič, a Melbourne, per la II Conferenza nazionale dell'Emigrazione.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si è riunita questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità il calendario dei lavori dell'Assemblea che tra breve enuncerò. Fermo restando che la settimana prossima sia al Senato che alla Camera è una settimana di riposo per il lavoro parlamentare, in coincidenza con la festività dei Santi e con la celebrazione dei Morti, noi abbiamo deciso di spostare al lunedì 14 novembre l'inizio della discussione in Aula delle proposte di modificazione al Regolamento del Senato, rispetto ad un primo proposito di avviarla già da lunedì 7 novembre, come era affiorato nella precedente riunione dei Presidenti dei Gruppi e ciò al fine di consentire l'approfondimento, anche in apposite riunioni della Giunta per il Regolamento, della parte terza sull'organizzazione complessiva dei lavori, dopo che abbiamo già definito a suo tempo la parte relativa alla sessione di bilancio, nonchè quella relativa alla conversione dei decreti-legge.

Da lunedì 14 novembre, quindi, fino a venerdì 25 è previsto, in due settimane di lavoro parlamentare, il varo della riforma del Regolamento del Senato in una accezione globale, secondo quella impostazione che ci ha differenziato dalla Camera, cioè comprendendo tutti gli aspetti che abbiamo sottoposto gradualmente e unitariamente all'esame della Giunta, che nel frattempo acquisirà gli elementi necessari per la terza parte del nostro lavoro.

Come ho detto, i lavori del Senato resteranno sospesi da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre. Ribadisco, perchè non ci siano equivoci, che il Senato è convocato anche domani; quindi il decreto-legge relativo ai rifiuti industriali, che la Commissione più tardi ci restituirà, può essere con assoluta libertà dell'Assemblea o discusso stasera o rinviato a domani mattina, essendo già previste nel calendario in corso due sedute, una antimeridiana e una pomeridiana.

Per quanto riguarda la riforma del Regolamento, lo schema di massima prevede la discussione generale congiunta nelle giornate di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 novembre, passando poi al voto nella giornata di giovedì 17 novembre e in quelle di martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 novembre.

I lavori del Senato resteranno sospesi da venerdì 18 a lunedì 21 novembre, cioè in sostanza soltanto un giorno in più rispetto alla prassi, in occasione delle elezioni regionali in Trentino-Alto Adige.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'8 al 25 novembre 1988.

| | | |
|---|---|---|
| Martedì | 8 novembre | (*pomeridiana*) (h. 17) |
| Mercoledì | 9 » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) |
| (la mattinata è riservata alle sedute delle Commissioni) | | |
| Giovedì | 10 » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) |
| (la mattinata è riservata alle sedute dei Gruppi parlamentari) | | |
| Venerdì | 11 » | (*antimeridiana*) (h. 9,30) |

- Disegno di legge n. 835 – Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari
- Disegno di legge n. 1086 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1096 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese avventiste (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Autorizzazioni a procedere in giudizio (*elenco allegato*)
- Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*)
- Disegno di legge n. 742 – Norme specifiche sul servizio diplomatico
- Disegno di legge n. 1352 – Conversione in legge del decreto-legge sull'ANAS (*Presentato al Senato - scade il 12 dicembre 1988*)

I lavori del Senato resteranno sospesi da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre.

Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio e le ratifiche saranno esaminate nella seduta pomeridiana di giovedì 10 novembre.

Sui disegni di legge nn. 1086 e 1096 si svolgerà una discussione generale congiunta.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunedì | 14 novembre | (*pomeridiana*) (h. 17) | – Discussione delle proposte di modificazione al Regolamento del Senato |
| Martedì | 15 » | (*antimeridiana*) (h. 9,30) | |
| » | 15 » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Mercoledì | 16 » | (*antimeridiana*) (h. 9,30) | |
| » | 16 » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Giovedì | 17 » | (*antimeridiana*) (h. 9,30) | |
| » | 17 » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Martedì | 22 novembre | (*pomeridiana*) (h. 17) | – Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento del Senato |
| Mercoledì | 23 » | (*antimeridiana*) (h. 9,30) | |
| » | 23 » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Giovedì | 24 » | (*antimeridiana*) (h. 9,30) | |
| » | 24 » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Venerdì | 25 » | (*antimeridiana*) (h. 9,30) | |
| » | 25 » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |

La discussione generale congiunta si concluderà, unitamente alle repliche dei relatori, nella giornata di mercoledì 16 novembre.

I lavori del Senato resteranno sospesi da venerdì 18 a lunedì 21 novembre in occasione delle elezioni in Trentino-Alto Adige.

**Autorizzazioni a procedere in giudizio**

- *Doc.* IV, n. 37 - contro il senatore Tripodi
- *Doc.* IV, n. 41 - contro il senatore Innamorato
- *Doc.* IV, n. 42 - contro il senatore Pecchioli
- *Doc.* IV, n. 43 - contro il senatore Giacovazzo
- *Doc.* IV, n. 44 - contro il senatore Giacovazzo
- *Doc.* IV, n. 45 - contro il senatore Giacovazzo

**Ratifiche di accordi internazionali**

- Disegno di legge n. 902 – Statuto organizzazione mondiale turismo
- Disegno di legge n. 1145 – AIEA
- Disegno di legge n. 1146 – Venezuela
- Disegno di legge n. 1149 – Svizzera
- Disegno di legge n. 1154 – Norme organizzazione mondiale turismo.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1333**

FAVILLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1333, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Favilla si intende accolta. D'altronde la Commissione ha terminato questa mattina i suoi lavori.

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale» (1333)** (*Relazione orale*)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea si compone di diverse parti, in particolare la prima di esse riguarda l'integrazione del fondo regionale comune per il 1988 previsto dalla legge del 16 maggio 1970, n. 281. È accaduto che nella formazione della legge finanziaria per l'anno 1988 queste somme sono state previste e accantonate, mentre solo i fondi dello stesso importo dell'anno 1987 erano stati già ripartiti secondo i vecchi criteri. Questa integrazione del fondo comune regionale avrebbe dovuto trovare definizione e nuovi criteri di riparto nella nuova disciplina della finanza regionale; il Governo, nel frattempo, aveva presentato a questo ramo del Parlamento il disegno di legge al riguardo, ma, poichè erano sorte anche delle difficoltà e dei contrasti circa l'approvazione dello stesso, si è reso necessario procedere tramite decreto-legge alla ripartizione di questi fondi in modo che le regioni potessero predisporre tempestivamente i relativi bilanci per l'anno 1988.

Quindi il provvedimento in questione prende atto di questo stanziamento, verifica che esso è conforme nella sua entità agli impegni che erano stati assunti dallo Stato con le regioni. La previsione porta ad incrementare del 20,66 per cento solo una delle componenti del fondo, e precisamente la quota prevista alla lettera *a*) dell'articolo 8, primo comma, della legge n. 281, ma nel complesso comporta quell'incremento del fondo per le regioni che era previsto secondo gli impegni assunti dallo Stato con le regioni. Non essendo intervenuta la definizione dei nuovi criteri, la ripartizione è effettuata secondo i criteri adottati nel passato.

L'articolo 2 prevede, poi, un incremento del 4 per cento rispetto al 1987, pari al tasso di inflazione programmato, per le regioni a statuto speciale. La seconda parte di questo provvedimento di legge riguarda la ripartizione tra gli enti locali (comuni, province e comunità montane) delle somme che erano state accantonate con l'articolo 29 della legge finanziaria per il 1988. La previsione era di 1.178 miliardi per il 1988 e 23 miliardi 644 milioni per il 1989; queste somme vengono ripartite tra province, comuni e comunità montane anche secondo le intese che sono intervenute nel frattempo con le associazioni rappresentative degli stessi enti locali.

Con l'articolo 3 si provvede, suddividendo le quote disponibili, tra fondo ordinario, fondo perequativo e fondo contributi per investimenti. Vi sono, poi, alcune disposizioni conseguenti, in particolare l'articolo 4 che prevede uno spostamento dei termini per l'approvazione dei bilanci. A questo proposito la Commissione proporrà un emendamento tendente a conservare i termini che tradizionalmente vengono posti per l'approvazione dei bilanci stessi anche nei precedenti decreti.

L'articolo 5 del decreto-legge da convertire riguarda l'obbligo di considerare tra gli investimenti finanziari dei comuni, ai fini del rispetto del limite che leggi precedenti avevano già stabilito (e cioè che gli interessi per i mutui in corso non debbano superare il 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate), oltre agli interessi derivanti dai mutui direttamente assunti dai comuni anche quelli derivanti dalle fideiussioni relative a mutui assunti da altri organismi e in particolare dalle aziende municipalizzate o da altri organismi consortili, ai quali i comuni abbiano offerto la fideiussione.

La terza parte del provvedimento in discussione, costituita dagli articoli 6 e 7, prevede un incremento dell'addizionale per l'energia elettrica a favore dei comuni. Tale addizionale, che lo scorso anno era di 15 lire per chilowattora, viene portata a 18 lire; non solo, ma viene anche modificato il metodo di calcolo della stessa, o, meglio, viene modificato il criterio in base al quale si individuano coloro che sono soggetti al pagamento dell'addizionale. Nei precedenti provvedimenti di legge ne erano esentate le aziende e i consumatori con una potenza installata superiore ai 1000 chilowattora. Con il provvedimento in esame vengono invece assoggettate all'addizionale tutte le utenze. Tuttavia, si stabilisce un limite per i consumi ai quali l'addizionale medesima viene applicata: il limite massimo è di 200.000 chilowattora mensili; per cui anche i grandi consumatori di energia elettrica, con potenza installata elevata, vengono assoggettati al pagamento dell'addizionale, sia pure, come ripeto, nei limiti di 200.000 chilowattora mensili.

Con il provvedimento si stabilisce anche un diverso riparto tra gli enti locali dei proventi dell'addizionale. Viene cioè stabilito un limite, individuato nelle utenze fino a 200 chilowattora di potenza installata, per le quali l'addizionale viene versata al comune in cui le stesse utenze sono ubicate, insieme ai proventi dell'addizionale sulle utenze familiari.

Invece, per gli utenti con una potenza installata superiore a 200 chilowattora, l'addizionale corrisposta viene versata all'Erario e verrà poi ripartita tra gli enti locali secondo criteri da individuarsi con l'obiettivo della perequazione, ma che non sono tuttavia strettamente legati all'ubicazione delle utenze stesse.

Con l'articolo 7, inoltre, viene introdotto un aumento di 70 lire, dalle 100 attuali, del canone applicato dai comuni per la raccolta e lo smaltimento della acque. Questo provento va direttamente ai comuni, che lo riscuotono attraverso le bollette degli acquedotti.

Infine, sempre con lo stesso articolo, viene attribuita la facoltà ai comuni di adeguare le tariffe dell'acqua in modo da coprire il costo del servizio stesso.

Sul provvedimento è stato raccolto il parere favorevole delle diverse Commissioni; la Commissione finanze ha proposto alcune modifiche e non so se esse dovranno essere oggetto di illustrazione nel momento in cui gli emendamenti stessi verranno esaminati. Se così fosse, posso qui interrompere la mia relazione, facendo presente che l'articolo 8 si limita semplicemente a stabilire la copertura finanziaria del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, questo è sicuramente uno dei decreti più attesi dagli amministratori regionali e locali; previsto dall'articolo 29 della legge finanziaria del 1988, n. 67, esso è stato varato dal Consiglio dei ministri

dopo oltre quattro mesi e mezzo dall'approvazione della legge finanziaria stessa, impedendo così alle regioni, alle province, ai comuni ed alle comunità montane di votare in tempi ragionevoli i loro bilanci di previsione per l'anno 1988.

Il ritardo non trova giustificazione in motivi di ordine finanziario, nè tanto meno in ragioni di carattere politico, legati all'attività del Governo, anche se nel frattempo c'è stato il cambio della Presidenza del Consiglio.

La ragione vera di questo voluto ritardo va ricercata nella convinzione diffusa fra i Ministri finanziari secondo la quale la precarietà contabile ed amministrativa rallenta il *trend* di spesa per cui più tardi si forniscono gli strumenti legislativi ai livelli istituzionali periferici, minore sarà la loro capacità di spesa nell'anno considerato.

Nella prassi da anni ormai si attua una politica verso le regioni – ma, in particolare, verso gli enti locali e, in parte, le stesse USL – che è l'esatto opposto della filosofia dell'efficienza e del decisionismo predicata al centro e che, tutto sommato, il paese reale, attraverso le famiglie e il sistema delle aziende, pratica, apprezza e condivide.

Se si considera la legislazione varata nel corso degli anni '80, appare del tutto evidente come agli enti locali sia stato di fatto impedita ogni opportunità ed ogni possibilità di instaurare una loro efficienza operativa. Scartata nei fatti ogni politica del rigore che avesse incidenza tanto sul lato della spesa quanto su quello delle entrate, le forze governative hanno finito col privilegiare la perversa politica che punta alla paralisi dell'apparato amministrativo, con il semplice obiettivo, peraltro effimero e contingente, di risparmiare risorse.

Non possiamo accettare il paradigma che considera condizione essenziale per il risanamento della spesa pubblica la centralizzazione di tutta la gestione finanziaria, con conseguente mortificazione delle autonomie, fino a voler identificare, nella loro semplice esistenza, un fattore di spreco. Sappiamo benissimo che l'attuale ordinamento della finanza locale, per la sua natura essenzialmente derivata, impedisce agli enti di vivere una dimensione di vera autonomia e che per realizzare questa identità partecipativa è necessario riportare in capo ai governi degli enti locali una autonoma capacità impositiva, in grado di portare a saldatura il momento delle entrate con quello delle spese, la domanda di servizi che viene dai cittadini con la loro disponiblità a sostenere gli oneri finanziari.

Abbiamo più volte sostenuto, ed anche da più parti, non solo nostre, che responsabilizzare amministratori ed amministrati sui due versanti della gestione significa caricare di nuovo e genuino valore il discorso sulle compatibilità e dare nuovi significati al senso civico e solidaristico delle diverse comunità.

In occasione dell'approvazione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, i due rami del Parlamento approvarono un ordine del giorno che impegnava il Governo a presentare in tempo utile un disegno di legge sulla finanza locale per evitare che l'attuale stato di precarietà – si disse allora – si ripetesse anche negli anni a venire, vale a dire nel 1989 e nel 1990 che poi sono gli anni conclusivi del quinquennio amministrativo in corso.

Il Governo, in data 28 giugno 1988, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2924, recante: «Ordinamento delle autonomie locali», un documento, questo, atteso, che consentirà alle diverse forze

politiche di confrontare le loro rispettive posizioni in ordine alle autonomie locali. Ma anche noi, come Partito comunista, abbiamo presentato un nostro disegno di legge e ci auguriamo solo che tutto il confronto non si areni in qualche comitato ristretto, come è avvenuto nel corso delle legislature passate.

Il disegno di legge citato sull'ordinamento delle autonomie delinea i criteri di massima ai quali deve ispirarsi la legislazione per la finanza locale, ma non affronta il nodo finanziario, aspetto che lo stesso articolato rimanda ad altro provvedimento.

Questo provvedimento è giunto puntualmente con i disegni di legge di corredo della finanziaria sui quali torneremo più avanti. Tornando al decreto al nostro esame, nel merito esso prevede l'integrazione del fondo comune regionale del 4 per cento, riferito al tasso di inflazione programmato mediante il meccanismo che eleva dal 15 al 20,6 per cento la quota dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati, spettante appunto alle regioni, pari ad un incremento assoluto di 552 miliardi e 683 milioni; una parte di questi va alle regioni a statuto ordinario e 12 miliardi e 630 milioni alle regioni a statuto speciale, comprese le province di Trento e Bolzano.

L'articolo 3 integra i trasferimenti agli enti locali, sempre ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 67 del 1988 (la legge finanziaria di quest'anno), di 36,6 miliardi sul fondo perequativo per le province e di 1.110,6 miliardi sulla quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), punto 1 del decreto n. 359 del 1987; disponendo, anche qui, l'assegnazione dei trasferimenti alla lettera *a*) del fondo perequativo, si puniscono in qualche modo i grandi comuni italiani.

Per le comunità montane il trasferimento è di 28,8 miliardi sul fondo ordinario, con un incremento sul totale dei trasferimenti di circa il 50 per cento, e poi c'è ancora un trasferimento di 143 milioni, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane.

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province viene incrementato di 930 miliardi per gli anni 1988 e 1989, di cui 810 miliardi per i comuni e 120 miliardi per le province.

Infine, abbiamo 2.300 milioni per l'anno 1989, di cui 2.000 milioni per i comuni e 300 milioni per le province, di ulteriore incremento per gli investimenti con il concorso dello Stato.

L'articolo 4 proroga i termini per l'approvazione delle delibere di bilancio di comuni e province a trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo provvedimento, come mi pare giusto.

Sull'articolo 5 mi soffermo un attimo perchè poi, con gli emendamenti, noi ne chiederemo la soppressione. Il rilascio di fidejussione: (spiega l'articolo 5), a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento (che di norma i comuni sottoscrivono a favore delle aziende municipalizzate, dei consorzi, in alcuni casi per il restauro di sedi di culto) viene equiparato con questa normativa al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 che riprende il famoso articolo 300 del testo unico sulla finanza locale, il quale limita la possibilità di indebitamento degli enti locali all'impegno delle delegazioni di pagamento nella misura non superiore al 25 per cento dei primi tre titoli di entrata del bilancio stesso.

Ora, dal momento che il rilascio delle fidejussioni costituisce una semplice garanzia per gli istituti di credito, senza nessuna incidenza sui bilanci del garante, essendo i piani di ammortamento a carico degli enti e delle aziende che hanno fatto esplicita richiesta, non si comprende la ragione finanziaria che ha spinto il Governo ad introdurre una simile norma, se non quella, appunto, di limitare la capacità di investimento degli enti locali e delle aziende nel loro complesso. Gli aspetti negativi, al contrario, si possono immaginare qualora la somma degli impegni di delegazioni dirette e quella della fidejussione superasse il tetto massimo del 25 per cento indicato dalla legge richiamata. Noi proponiamo, quindi, la soppressione dell'articolo 5.

L'articolo 6 modifica la base di calcolo del consumo di energia elettrica, per eliminare forme di elusione e fasce di riferimento, nonchè la misura dell'addizionale da applicare a favore delle province e dei comuni per chilowattora. L'addizionale è fissata in lire 18 in favore dei comuni «per qualsiasi applicazione nelle abitazioni con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo»; in lire 6,5 in favore dei comuni e in lire 11,5 in favore delle province «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200.000 chilowattora di consumo al mese».

Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowattora, nonchè quelle relative alle imprese non distributrici sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a: «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province» il quale provvederà a trasferirli sui fondi del Ministero dell'interno e quest'ultimo, con decreto, provvederà a ripartirli tra comuni e province. È un meccanismo molto contorto, dato che, oltretutto, sarebbe opportuno che i proventi derivanti da un'imposta che grava sulle attività dei singoli territori venissero devoluti immediatamente ai comuni.

L'articolo 7 porta da lire 100 a lire 170 le tariffe comunali relative al servizio di fognatura. Il comma 4 stabilisce che: «le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione».

L'articolo 8 contiene i dispositivi di copertura.

Tornando al documento programmatico relativo alla manovra finanziaria, presentato al Consiglio dei ministri il 30 maggio 1988, va ricordato che in esso si dedicano poco più di quattro pagine al problema della finanza locale. La prima parte, relativa all'analisi della situazione è in larga parte da condividere. Più fumosa, a nostro avviso, e di impianto sostanzialmente accentratore resta la parte propositiva della stessa dichiarazione. Dice la relazione: «L'azione di riforma deve svilupparsi su più piani: quello dei compiti espletati; quello dei vincoli alla gestione; quello dell'impostazione di bilancio.

Sul piano dei compiti espletati si propone di attribuire agli enti locali una responsabilità nell'accertamento di alcuni tributi. Per incentivare questa attività, che potrà essere condotta con maggiore facilità a livello locale, un certo grado di compartecipazione al maggior gettito potrebbe essere attribuito ai comuni stessi per il finanziamento di spese aggiuntive rispetto a quelle coperte con i finanziamenti statali».

Prosegue la relazione: «Una autonoma capacità impositiva sarebbe tuttavia anche auspicabile. Essa consentirebbe innanzitutto di avviare a

soluzione il fenomeno dei debiti sommersi, arginando la formazione di ulteriori situazioni di sofferenza finanziaria. Ma soprattutto, una maggiore autonomia correlata ad una riduzionne dei trasferimenti statali risulterebbe necessaria per introdurre alcune forme impositive di cui a livello locale è maggiore l'accettabilità e l'incasso. Una parte della manovra dal lato delle entrate appare connessa a questa esigenza. In particolare, il riferimento va al riordino dell'imposizione sugli immobili e, per quanto riguarda le imposte indirette, al maggior utilizzo di alcuni tributi vigenti, quali l'imposta di soggiorno, la sovrimposta sull'energia elettrica, l'imposta sulla pubblicità, la tassa di occupazione di suolo pubblico, eccetera».

Sul piano dei vincoli, secondo la relazione occorre puntare all'uniformità in tutto il territorio nazionale del livello dei servizi erogati in termini quantitativi e qualitativi.

L'unico punto che merita considerazione, anche per il fatto che una dichiarazione ufficiale viene espressa per la prima volta in maniera esplicita, riguarda l'autonomia impositiva riferita agli immobili. Il tema della individuazione di una autonoma area impositiva da assegnare ai comuni con riferimento al patrimonio immobiliare è da tempo oggetto di dibattito da parte nostra, da parte della sinistra, dei sindacati, delle associazioni dei comuni italiani, degli amministratori; ma anche da parte dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei lavoratori autonomi.

Si tratta di un'idea a nostro parere praticabile, anche se dobbiamo avere coscienza delle possibilità che quest'area impositiva presenta e dei limiti oggettivi. Nella nostra proposta di legge sulla riforma, in attesa di un riordino complessivo della materia impositiva gravante sugli immobili (coefficiente per la determinazione del reddito imponibile, INVIM, ILOR, imposta di registro e imposta di successione), proponiamo una semplice rivalutazione dei coefficienti per la determinazione del reddito imponibile da denunciare sul modello 740. Il patrimonio immobiliare complessivo, che potrebbe costituire la base di calcolo per una valutazione sull'imponibile, è stato valutato da diversi studiosi italiani in 3-3,5 milioni di miliardi. Se applichiamo a questo valore una imposta patrimoniale dell'1 per cento, si dovrebbe assicurare un gettito di 1.000 miliardi di lire l'anno. Ciò significa, però, applicare su un valore immobiliare di 100 milioni un milione di imposta, cifra troppo elevata se applicata in termini aggiuntivi rispetto ai carichi fiscali gravanti sugli immobili; potrebbe, al contrario, risultare tollerabile, con margini di elasticità anche per il futuro, se venisse concepita in termini di accorpamento e sostituzione di quelle esistenti. Un riordino della materia, quindi, non può che avere il fine di dotare i comuni di una loro area impositiva. Su questo terreno il ritardo del Governo non si giustifica e lo stesso disegno di legge proposta a corredo della legge finanziaria non risponde ai quesiti che sono stati sollevati dal dibattito svoltosi in questi anni.

Il disegno di legge predisposto dal Governo per la finanza locale prevede per comuni e province, già per il prossimo anno, un forte taglio dei trasferimenti statali, compensati da un aumento generalizzato dei tributi e delle tariffe comunali con pesanti ricadute sui bilanci e sulle gestioni familiari. Stando alle indicazioni governative, nel 1989 dovranno raddoppiare le tariffe dei servizi a domanda individuale (asili nido, scuole materne, refezioni) perchè oltre all'incremento calcolato dal 38 al 60 per cento

dobbiamo considerare anche il dato inflattivo che si somma per effetto del quale si raggiunge il raddoppio. Non meno del 50 per cento dovrà crescere la tassa per la raccolta, lo spazzamento, il trasporto e lo smaltimento per i servizi ambientali dei rifiuti solidi urbani, nonchè la tariffa degli acquedotti aumenterà sensibilmente.

Inoltre, la tassa di concessione comunale, relativa ai rinnovi di autorizzazioni e licenze, anzichè a importo fisso – com'è attualmente – verrà commisurata con percentuali che vanno dallo 0,4 allo 0,8 per cento all'importo delle dichiarazioni IVA, fatte da aziende ed operatori legati alla cessione di beni e servizi. In questo modo la stessa tassa di concessione comunale, dovuta secondo le direttive CEE per la registrazione delle licenze, verrebbe snaturata e trasformata in una imposta sui consumi.

Infine, la conclamata autonomia impositiva consisterebbe nel riconoscere ai comuni la facoltà di istituire una imposta sui consumi locali da applicare sotto forma di addizionale aggiuntiva agli scaglioni IVA, con aliquote varianti – anche in questo caso – dallo 0,4 allo 0,8 per cento. Quindi, dopo tante promesse, dopo tanti anni di attesa, la riforma si ridurrebbe ad un incremento di tributi e tariffe già di competenza comunale e ad una manovra di prelievo aggiuntivo oscillante tra lo 0,8 e l'1,6, quindi molto sostenuta se si considera la somma delle due aliquote sull'IVA, con effetti immediati sul costo della vita.

A nostro parere, si tratta di una manovra improvvisata che accresce il prelievo senza riformare il sistema fiscale. Pertanto, da parte nostra proponiamo una riforma della finanza locale, non soltanto per accrescere l'autonomia dei comuni e delle province, ma anche per superare quella rottura che si è determinata nel rapporto entrate-spese, causa dell'enorme indebitamento pubblico, che genericamente viene definito crisi fiscale dello Stato sociale. In pratica, questa crisi nasce dalla rottura dell'equilibrio determinato dal rifiuto a perseguire criteri di compatibilità sia da parte delle autorità amministrative, sia da parte dei dipendenti dei pubblici servizi, sia da parte dei cittadini, propensi ad accentuare la domanda di servizi e meno disponibili a sostenere gli oneri.

Allora il problema è quello di predisporre strumenti capaci di riportare in capo al singolo cittadino e, suo tramite, ad ogni livello decisionale di Governo il senso delle compatibilità. Ciò si realizza superando situazioni di monopolio, presenti in alcuni servizi pubblici, ma soprattutto correggendo l'attuale sistema tributario: un sistema fortemente centralizzato, con meccanismi di prelievo più flessibili e decentrati.

La proposta di riforma avanzata dal Partito comunista considera una pressione fiscale invariata nella fase iniziale, con margini di crescita per il futuro.

Essa si basa essenzialmente sulla responsabilizzazione dei soggetti e sulla democratizzazione del sistema fiscale.

Il terreno più maturo resta quello delle autonomie locali, a nostro parere; anzi, partendo da questo è possibile investire, con strumenti di prelievo flessibile decentrati, lo stesso collegamento con le spese sanitarie e la scuola.

Per la finanza locale la nostra proposta prevede una struttura finanziaria mista, in parte derivata dallo Stato, in parte diretta. Per la parte derivata si prevede un congelamento dei trasferimenti statali ai valori attuali, mentre

l'area impositiva è stata concepita in due momenti: una parte basata su quote di gettito derivanti dai tributi già esistenti (i grandi tributi conosciuti a livello nazionale, quindi IRPEF, IRPEG e imposta sui petroli) e una parte derivante da un'imposta patrimoniale di nuova istituzione. Quest'ultima, naturalmente, è intesa come sostitutiva dei carichi fiscali attualmente gravanti sugli immobili.

Inoltre, confortati dall'esperienza di altri paesi, siamo del parere che una ridisegnazione più morbida di tutte le aliquote, accompagnata da una estensione della materia imponibile dei redditi soggetti a tassazione, renda il prelievo fiscale più sopportabile e quindi l'area di evasione più contenuta. Questa è la strada che noi indichiamo anche per ridurre l'indebitamento pubblico e per affrontare con più coraggio il nodo della finanza locale, che non trova certo soluzione nei provvedimenti che vengono proposti dal Governo in correlazione con la legge finanziaria.

Per quanto riguarda questo provvedimento, proprio perchè esso era atteso e giunge in ritardo, la nostra parte politica voterà a favore, così come voterà a favore di tutti gli emendamenti presentati. Do infine per illustrato il nostro emendamento 5.1. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, gli argomenti pur interessanti che ha introdotto il senatore Brina vanno al di là del merito del disegno di legge in esame questa sera e riguardano i provvedimenti futuri. Pertanto, ritengo che la discussione precisa su di essi avverrà quando affronteremo quella più vasta tematica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo concorda con la relazione del senatore Favilla ed anche con talune osservazioni del senatore Brina, che ritiene interessanti. Giustamente, però, in questa fase, dovendo esaminare un decreto-legge che ha un compito ben specifico, ritiene anche di non dover dare una risposta a talune problematiche che sono state sollevate. Il Governo è molto attento in questa fase proprio al discorso dell'autonomia impositiva. Lo stesso senatore Brina ha ricordato il disegno di legge sulla riforma degli enti locali; già sono stati presentati alcuni provvedimenti di accompagnamento del disegno di legge finanziaria. Si può notare quindi che il Governo su questo piano sta facendo la sua parte.

Tuttavia, relativamente al progetto di riforma dell'autonomia impositiva non siamo ancora giunti ai risultati voluti dai comuni. Penso che nella sede competente, quando verrà discussa la riforma degli enti locali, tutto il titolo terzo che dedica una interessante impostazione in questo senso verrà valutato dalle Commissioni competenti ed in quel momento giudicheremo la volontà del Governo proprio in ordine al problema della capacità impositiva delle autonomie locali. Tenendo conto – ripeto – che alcuni degli argomenti sollevati dal senatore Brina certamente sono interessanti, credo sia opportuno lasciarli alle considerazioni che verranno fatte al momento opportuno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 304.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge è il seguente:

TITOLO I

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

Articolo 1

1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera *a*) dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Articolo 2

1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

TITOLO II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE LOCALE E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 3

1. L'integrazione, prevista dall'articolo 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

*a*) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del

fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto-legge;

*b*) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), punto 1, dello stesso decreto-legge;

*c*) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), dello stesso decreto-legge;

*d*) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

*e*) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

*f*) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), dello stesso decreto-legge;

*g*) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), dello stesso decreto-legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4

1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole*: «trenta giorni» *con le altre*: «sessanta giorni».

4.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, ho già avuto modo di illustrare l'emendamento 4.1 con lo svolgimento della relazione.

Illustro anche gli altri emendamenti presentati dalla Commissione.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 vanno considerati in maniera combinata in quanto si completano l'uno con l'altro. La *ratio* è quella di sottoporre tutte le utenze al pagamento dell'addizionale nel limite massimo per tutti dei 200.000 chilowattora mensili di consumo.

L'emendamento 7.0.1 ha per i primi due punti un carattere interpretativo di alcune altre norme. Essi riguardano i dubbi nati sull'applicazione della norma dell'anno precedente, che obbligava a ricoprire in una determinata misura (non inferiore al 40 per cento nel 1987 e non inferiore al 60 per cento nel 1988) il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il secondo comma dello stesso articolo aggiuntivo tende, invece, a chiarire che le utenze agricole restano esenti, fatta eccezione per la parte strettamente abitativa che in questo senso è assimilata a tutti gli altri edifici soggetti alla tassa. Il terzo comma, infine, tenendo conto del fatto che solo in alcune zone sono avvenuti accertamenti per vizi puramente formali, tende ad evitare l'inasprimento di sanzioni.

L'emendamento 7.0.2 riguarda in particolare la disciplina di un fatto nuovo che si è verificato in questi anni a seguito delle sentenze dell'autorità di giustizia amministrativa. Con esse si è stabilito che il contributo INADEL è dovuto anche per gli anni addietro. Si propone quindi di consentire una rateizzazione e nel rapporto comuni-INADEL e nel rapporto tra i comuni e i rispettivi dipendenti che devono provvedere al pagamento dei contributi arretrati. Si stabilisce così una modesta rateazione.

Vi è, infine, l'emendamento 1.0.1 al disegno di legge di conversione che intende risolvere un problema molto sentito. Si prevede cioè una proroga per le denunce che devono essere presentate dai comuni e da altri enti pubblici assimilati relativamente agli anni passati per le imposte IVA e IRPEG. Si propone poi di estendere la stessa norma ad alcune altre istituzioni pubbliche con le stesse caratteristiche che non erano però comprese nelle precedenti disposizioni di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.2, nel punto in cui si parla dell'entrata in vigore delle presenti norme e più sotto nel punto in cui si parla della legge di conversione, vanno indicate le date certe, quelle cioè del 27 settembre 1988 e del 26 novembre 1988, allo scopo di evitare il pericolo di confusioni interpretative.

In tal senso modifico l'emendamento per cui le parole: «al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 27 settembre 1988»; inoltre le parole: «al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 26 novembre 1988».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, colleghi senatori, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1 e parere contrario sull'emendamento 5.1. Così pure esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1 e negativo sull'emendamento 6.2. Il Governo è poi

favorevole agli articoli aggiuntivi che si intendono introdurre con gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2. Così pure è favorevole all'emendamento 1.0.1 al disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5

1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparata, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

5.1 BRINA, VITALE, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI

Lo metto ai voti.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

TITOLO III

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 6

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

*a*) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

*b*) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200.000 chilowattora di consumo al mese.

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono altresì esenti i consumi per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonchè quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a: «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da:* «dalle abitazioni» *alla fine della lettera, con le altre:* «dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese».

6.1 LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sostituire le parole:* «si estendono» *con le altre:* «non si estendono» *e la parola:* «altresì» *con l'altra:* «tuttavia».

6.2 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7

1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto proveniente da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7:

*Dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:*

«Art. 7-*bis*.

1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito

in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe dovevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si è inteso assicurare al comune un rapporto di copertura dei costi superiori a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni".

3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, non è dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovraimposta dovuta».

7.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 7-*ter*.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è inserito il seguente:

"4-*bis*. – La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme viene iscritta a ruolo dall'INADEL e dallo stesso riscossa, nei confronti degli enti soggetti, in 10 rate semestrali decorrenti dal 1° gennaio 1989, senza alcun carico di interessi ed altro onere. Gli enti recuperano i contributi predetti, fatte salve le somme già versate dagli stessi al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante ritenute sulle retribuzioni ripartite in 24 quote uguali, decorrenti dal 1° gennaio 1989, senza carico di interessi od altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateazione di cui al presente comma l'Ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo, che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'Ente"».

7.0.2 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2, presentato dalla Commissione, con le modifiche in precedenza indicate dal relatore.

**È approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 8 e 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a lire 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, pari a lire 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un'articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*

1. I termini differiti al 31 ottobre 1988 dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono ulteriormente differiti al 30 aprile 1989. Le disposizioni, contenute nello stesso articolo 9, si applicano anche alle aziende del turismo o, ove istituite, alle aziende di promozione turistica, nonchè alle fondazioni ed enti morali di carattere artistico e culturale. Le stesse disposizioni hanno efficacia anche per gli accertamenti definitivi».

1.0.1 LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, con l'ormai tradizionale ritardo rispetto all'esercizio di riferimento (concordo con quanto diceva prima il collega Brina) ci accingiamo a completare l'operazione di trasferimento dei fondi del 1988 che lo Stato è tenuto a conferire ai comuni, alle province, alle regioni e alle comunità montane. Anche quest'anno, quindi, il proposito di portare a regime la nuova legislazione in materia è andato deluso; infatti, il disegno di legge presentato dal Governo alle Camere non ha trovato tempestiva approvazione, il che ha comportato il ricorso al decreto.

Nel complesso la struttura di questo provvedimento ricalca sostanzialmente gli schemi di rideterminazione dei fondi, provvedimento adottato negli anni precedenti, e non richiama da parte nostra particolari considerazioni. Del resto, il sistema delle autonomie attende da anni un ridisegno organico dei suoi poteri e della sua finanza e punta certo la sua maggiore attenzione all'importante momento di passaggio storico piuttosto che alle misure annuali che noi andiamo ad approvare e che si configurano come atto di continuità e aggiustamento contingente dei conti annuali. È pure vero che, in parte queste misure sono preventivabili e possono essere previste dagli amministratori locali che nei loro bilanci ne possono tener conto dall'inizio.

In sintesi, pur condividendo gli aggiustamenti quantitativi e redistributivi che il provvedimento addice alla finanza locale e regionale per il 1988, provvedimenti che sono stati puntualmente e sufficientemente presenti nella relazione del collega Favilla, se ne coglie però il carattere congiunturale, legato essenzialmente ad aspetti che, all'atto dell'approvazione della legge finanziaria per il 1988, non avevano potuto trovare sanzioni parlamentare e che comunque – caro senatore Brina, questo ce lo deve consentire – costituiscono misure attese e dovute nel contesto degli accordi interistituzionali tra lo Stato e le stesse autonomie.

Il provvedimento riconferma alle regioni il meccanismo di finanziamento del fondo comune, che ormai dal 1982, anno in cui ha cessato di operare la legge n. 356 del 1976 sulla finanza regionale, viene ora garantito con un conferimento aggiuntivo annuo di fondi pari al tasso programmato d'inflazione, che per quest'anno è calcolato sulla base del 4 per cento. Quanto ai comuni, per i trasferimenti erariali correnti, il provvedimento si limita a mobilitare l'integrazione accantonata ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 67 del 1988 (la legge finanziaria), in modo da consentire l'incremento ordinario di finanza corrente al 4 per cento, nonchè di rialimentare del fisiologico ricarico annuo di fondi lo stanziamento relativo agli investimenti ordinari dei comuni e delle province.

Inoltre, interessante e fondata su basi obiettive risulta, nel contesto delle norme contenute in questa parte del provvedimento, la rivalutazione degli stanziamenti destinati alle comunità montane, se non si vuole poi considerarle sempre degli enti inutili; l'entità dei finanziamenti, per l'evidente esiguità, andava ormai configurando i trasferimenti erariali come un atto puramente simbolico più che una fonte di finanziamento dell'attività istituzionale di questi enti, che è pure molto importante.

Interessante e parzialmente innovativa, anche nella logica di un imminente trapasso ad un sistema che veda sensibilmente rafforzato il gettito delle entrate proprie degli enti locali è la normativa concernente le nuove modalità di acquisizione e ripartizione dell'addizionale sull'energia elettrica e di revisione delle tariffe per la raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue, che passa da 100 a 170 lire al metro cubo. Si spinge, quindi, verso una sempre maggiore responsabilizzazione degli amministratori, verso una gestione economica dei servizi amministrati e ciò, a nostro modo di vedere, deve essere certamente sostenuto ed affermato.

La stessa portata temporale del provvedimento, come già consideravo ed esponevo in apertura del mio intervento, ne denota l'urgenza - siamo ormai a fine ottobre - e l'articolo 4 deve quindi necessariamente stabilire per quest'anno che la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia adottata entro 30 giorni; ma mettendo in evidenza la portata congiunturale del provvedimento, ne stabilisce anche il limite.

Come socialisti, confidiamo che a partire dal prossimo anno si possa fare di più di quello che si sta facendo ora. Intendo, inoltre, auspicare, anche in vista dei nuovi meccanismi di voto già approvati alla Camera, in relazione al nuovo sistema di esame legislativo della manovra annuale di bilancio - la legge finanziaria ed i suoi provvedimenti di accompagnamento - che si renda possibile varare con tempestività, più congrua organicità e pienezza la legislazione che interessa gli enti locali e necessita loro per una più efficiente, economica e consapevole gestione dei loro poteri.

Come Gruppo socialista, annuncio il voto favorevole a questo provvedimento. (*Applausi dalla sinistra*).

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori democristiani si accinge ad esprimere un voto favorevole a questo disegno di legge di conversione del decreto-legge e, assieme a questo atto di assenso, esprimiamo anche un ulteriore atto di fede che riguarda il futuro degli enti locali. Oserei dire che, questa sera, noi approviamo tale disegno di legge proprio *in articulo mortis*; oggi è il 27 ottobre, nella relazione è scritto che è necessario provvedere con urgenza alla ripartizione dei maggiori fondi stanziati dall'articolo 29 della legge finanziaria per il 1988, per consentire agli enti locali di avere completa conoscenza del complesso dei trasferimenti erariali e, quindi, poter redigere il bilancio di previsione.

Nella vigente normativa che riguarda gli enti locali, il 31 ottobre era un termine entro il quale certe categorie di comuni avrebbero già dovuto predisporre il bilancio di previsione. Sembra anacronistico, per non dire contraddittorio, prevedere che alla fine di ottobre i comuni debbano darsi lo strumento del bilancio di previsione per l'anno che volge al termine.

Fortunatamente, per le autonomie locali agli amministratori non manca certo lo zelo e la fantasia e hanno saputo aggirare la mancanza di certezze in ordine alle entrate; i bilanci, nella maggior parte dei comuni, sono stati approvati. Questo per consentire lo svolgimento di una normale attività amministrativa.

Che cosa chiedono gli amministratori? Non è il caso, questa sera, in sede di conversione del decreto-legge, di lasciarsi andare alle solite reiterate considerazioni sulle riforme degli enti locali. Ho detto però che, mentre esprimiamo un assenso, compiamo anche un atto di fede affinchè il Governo e il Parlamento affrontino finalmente, con l'attenzione che merita, il problema delle autonomie locali, il quale non riguarda soltanto la facoltà impositiva. Gli amministratori locali chiedono certezze in ordine alle risorse di cui devono disporre, indipendentemente dalla loro entità, ma non è assolutamente possibile programmare qualsiasi attività in assenza di norme precise ben definite, anche perchè tale assenza favorisce a volte la creazione di quel «sommerso», difficile poi da affrontare e risolvere.

Con tale auspicio manifestiamo il nostro consenso alla conversione del decreto-legge, con la speranza che al problema delle autonomie locali quanto prima sia dedicata la necessaria e puntuale attenzione per non ritrovarci qui, tra qualche anno, a ripetere le medesime considerazioni o le esasperate lamentazioni delle quali certamente i nostri amministratori locali non hanno necessità. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1988, n. 416, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale».

**È approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1374**

PRESIDENTE. Poichè la 5ª Commissione permanente ha concluso questa mattina i suoi lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente sul disegno di legge n. 1374 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988» (1374)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto di cui stamattina abbiamo discusso nella Commissione, e per il quale mi è stato affidato l'incarico di essere relatore a nome della maggioranza, è, nel suo contenuto,

molto semplice, anche se estremamente delicato e importante. «Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1988, è stabilito in lire 55.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 265.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi»: così è scritto all'articolo 1 del decreto in esame.

Questo provvedimento è stato attuato in relazione al fatto che in un certo periodo dell'anno (a metà anno) si era determinata una richiesta di buoni del Tesoro ordinari, e una necessità, da parte del Tesoro, di collocamento di buoni del Tesoro ordinari, maggiore di quello che era il tetto stabilito nella legge di bilancio vigente, ossia 35.000 miliardi, e ciò sia in rapporto all'aumento del fabbisogno complessivo, sia soprattutto in relazione ai dubbi che emergevano riguardo l'andamento del tasso di interesse sui titoli a meno breve scadenza, ciò che portava a preferire quelli a più breve scadenza.

Ad avviso della maggioranza della Commissione e, direi, anche della minoranza, da cui io sono stato incaricato di fare la relazione, si poteva, in questo caso pure indubbiamente urgente, procedere con una diversa procedura, ossia con un disegno di legge che avrebbe trovato la Commissione pronta al recepimento in tempi rapidissimi e che, in base alla prassi manifestata dalla Presidenza del Senato in modo autorevole e replicatamente, avrebbe certamente trovato anche una celere discussione in Aula. Questa procedura non è stata seguita e noi ci troviamo di fronte ad un decreto che indubbiamente deroga al principio, diciamo, di diritto costituzionale di bilancio e a una consuetudine ampiamente condivisa per cui in questa delicatissima materia di bilancio si procede non con decreti-legge, ma con disegni di legge.

Tuttavia la maggioranza della Commissione, dopo aver ravvisato i requisiti di costituzionalità in ordine alla necessità e urgenza del decreto, esprime anche il suo parere favorevole a questo decreto sotto un duplice profilo e con una raccomandazione. Il primo profilo è che indubbiamente è assai delicata e controvertibile la gestione delle diverse specie qualitative di debito pubblico in ordine alla loro scadenza, in presenza di un elevatissimo volume di debito pubblico (50.000 miliardi di fabbisogno al mese, comprensivo dei rinnovi), talchè effettivamente non è facile procedere quando si manifestino improvvise emergenze come quella dell'estate scorsa, in relazione ai dubbi sull'andamento dei tassi di interesse, secondo le procedure consolidate di bilancio.

In realtà, ci troviamo di fronte al fatto che l'eccesso di indebitamento, il sovraccarico sul nostro bilancio pubblico, in particolare in relazione al debito a breve termine, ha creato esso stesso una situazione anomala, che è la vera causa di questo atto innovativo. In tale ambito, la vera raccomandazione che esprimiamo è che si segua fedelmente il piano di rientro, affinchè emergenze di questa natura, relative cioè alla specie diversa dei vari tipi di titoli, non si determinino, perchè essendo le quantità in gioco più limitate non vi sarà spazio per consistenti fenomeni di spostamento dall'una all'altra qualità dei titoli stessi nè avranno fondamento le preoccupazioni che in questi casi possono determinarsi quando il debito è molto elevato oppure in relazione alle ripercussioni che qualche errore di manovra potrebbe creare sul livello generale dei tassi di interesse.

Un'altra osservazione che desidero fare – sul secondo profilo – è la seguente: da parte nostra, in particolare di chi svolge oggi i compiti di

relatore, è stata proposta – ed è stata inserita dal Senato e dalla Camera nella nuova procedura contabile che regola l'esame del bilancio e della legge finanziaria – una norma che innova profondamente la materia, risolvendo anche il problema di cui ci stiamo occupando, vale a dire quello di un'emergenza connessa non alla quantità, ma alle variazioni qualitative delle diverse specie di titoli, in relazione alla durata del debito pubblico. La nuova norma, infatti, fissa un limite generale all'emissione di titoli pubblici, sia a breve, sia a medio, sia a lungo termine, al netto di quelli da rimborsare, in Italia e all'estero.

Quindi, il provvedimento di cui raccomandiamo questa sera la conversione non può costituire un precedente, dato che la norma sui titoli a breve termine e sui buoni ordinari del Tesoro è sostituita da una norma globale su tutti i titoli. Pertanto, una emergenza di tipo qualitativo – spostamento da titoli a breve o medio termine sul brevissimo termine – non darebbe più luogo ad una problematica interessante una norma di bilancio.

Nell'esprimere questa valutazione favorevole anche alla forma anomala del decreto-legge, la raccomandazione è, non solo che non si consideri questo come un precedente, per le ragioni appena esposte, ma anche che, in relazione alla nuova norma, si proceda in modo da garantirne un rispetto fedele, vale a dire in modo da non varcare il limite stabilito dal comma 9 dell'articolo 2 succitato. La Commissione, come non sarebbe favorevole alla conversione di un decreto-legge che modificasse il limite globale all'indebitamento netto, così non approverebbe neanche un disegno di legge che apportasse questa modifica, poichè ritiene sia necessario attenersi al piano di rientro e quindi non varcare i limiti stabiliti nella legge finanziaria e nei documenti di bilancio relativi all'importo massimo di titoli pubblici.

Tuttavia, raccomanda che, ove si manifestino improvvise necessità, si provveda con la riduzione e con lo slittamento delle spese o con l'aumento delle entrate, invece che con norme – sia di disegno di legge che di decreti-legge – tendenti a modificare quanto era stato stabilito solennemente nel bilancio. Infatti, il fine della norma – così come adesso si presenta – non è più quell'opinabile fine tecnico di regolare il quantitativo di titoli a breve termine che ha assunto un anomalo significato (infatti non si tratta più di fabbisogni di cassa in relazione a fluttuazioni di tesoreria ma di veri disavanzi) ma un obiettivo di contenuto economico: cioè limitare il ricorso al mercato finanziario da parte del tesoro mediante il debito pubblico. Questo principio affermato nel bilancio e il connesso principio di certezza, estremamente importante per il risparmiatore, sulla quantità di titoli che verranno emessi in corso d'anno al netto dei rimborsi (cioè sull'offerta di titoli e quindi sulla variabile che la controparte ha in mano per determinare il mercato e pertanto il valore dei titoli medesimi) deve essere fedelmente rispettato.

Con questa premessa, che la Commissione mi ha dato mandato di esprimere e cioè che tale provvedimento non costituisce un precedente e che in relazione alla nuova norma non vi sarebbe nessuna disponibilità nè a un giudizio favorevole su un decreto-legge nè a un giudizio favorevole su un disegno di legge (non si tratterebbe di una posizione sulla modalità di strumentazione del provvedimento ma di opzione di merito), esprimo parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Sposetti. ne ha facoltà.

SPOSETTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, noi registriamo con una certa soddisfazione una nuova riflessione da parte del relatore: non si assiste più ad una difesa convinta dell'operato del Governo ma si parla di una forma anomala del decreto-legge (questa mattina abbiamo sentito parlare di errore tecnico del Governo). Precedentemente alla Camera dei deputati e qui al Senato ieri abbiamo posto all'attenzione dei senatori una questione di metodo e di comportamento del Governo in relazione all'atteggiamento negativo dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento, una questione di effettiva democrazia e di corretta applicazione della norma costituzionale. Come risposta abbiamo ottenuto solamente silenzi e dinieghi. Non si trattava ieri e non si tratta oggi di assentire ad una sollecitazione dell'opposizione, di un gruppo di senatori che voleva trarre qualche vantaggio politico: le questioni da noi sollevate riguardavano e riguardano la correttezza degli atti amministrativi.

Di fronte allo stravolgimento delle regole scritte e alla negazione del buon Governo, anche e soprattutto in relazione alla norma costituzionale, non possiamo tacere. Per la prima volta dalla sua costituzione, il Governo, facendo leva sulla presunta straordinarietà, urgenza e necessità, modifica con un decreto-legge la legge di bilancio. Noi abbiamo cercato di capire i motivi di tale comportamento, le ragioni profonde dello stato di necessità che hanno indotto il Ministro del tesoro a prendere tale decisione. Tuttavia, non abbiamo capito che cosa è avvenuto e, pur avendo fatto i conti sui documenti ufficiali del Ministero, non abbiamo riscontrato le ragioni di tale straordinarietà.

È bene allora ripercorrere la cronaca di questi mesi. A marzo è stata approvata la legge di bilancio che ha fissato in 30.000 miliardi di lire il limite massimo di emissione di buoni ordinari del Tesoro, al netto di quelli di rimborsare, e a 240.000 miliardi il limite di circolazione degli stessi. Con la legge di assestamento 1° agosto 1988, n. 348, si sono apportate alcune variazioni: in particolare, il limite dell'emissione è stato portato a 35.000 e quello della circolazione a 245.000.

Il Governo aveva dovuto tener conto di un emendamento sulle aste che richiedeva una correzione. In particolare, si era registrato a giugno un'offerta di 23.000 miliardi a fronte di una richiesta di 27.500 miliardi. In precedenza, a maggio, l'offerta era stata di 24.500 miliardi e la richiesta di 20.650 miliardi.

La proposta di assestamento presentata dal Governo è stata discussa ed approvata dalla Camera dei deputati tra il 19 e il 21 luglio ed il Senato ha dato il suo voto definitivo il 28 luglio: quindi, in 8 giorni è stata conclusa tutta questa operazione.

La prima osservazione riguarda la contemporaneità tra il superamento dei 30.000 miliardi (infatti si registrano 31.987 miliardi) e l'autorizzazione del Parlamento. L'andamento delle aste e delle necessità di agosto non è molto distante da quello di luglio e quindi si pone al di sotto dell'autorizzazione posta a 35.000 miliardi: l'offerta a 26.500 miliardi, la richiesta a 31.918 miliardi.

Allora, collega Forte, quali sono state le ragioni che possono aver indotto il Governo ad adottare il 23 settembre, prima di avere in mano i dati definitivi sia della cassa che della seconda asta, il decreto-legge di cui discutiamo la

conversione? Da un po' di tempo abbiamo l'impressione di trovarci di fronte ad una strisciante riscrittura di norme e regole che non possiamo accettare. Con un voto si vuole dare certezza e costituzionalità e invece si viola ogni regola. Lo ribadiamo: è questo uno strumento mai usato nel passato. In poche ore il Governo – e questa mattina tutti i Gruppi hanno concordato nella Commissione bilancio – poteva ottenere lo stesso risultato rivolgendosi al Parlamento, prospettando la situazione che si veniva prefigurando ed ottenendo tutti i voti, gli atteggiamenti e i comportamenti che la situazione richiedeva e che si rendevano necessari.

Ci preoccupa quindi il fatto che il Governo, per il tramite del Sottosegretario al Tesoro, si sia impegnato durante il dibattito presso la Camera dei deputati a non ripetere, ovviamente, l'uso di tale strumento se non in condizioni analoghe di assoluta necessità ed urgenza. Non possiamo accettare questa affermazione in quanto non può essere consentito ad alcun Governo di produrre atti che tendono ad alterare la politica di bilancio: non esiste alcun supporto nè all'urgenza nè alla necessità.

Dicevo all'inizio che il Gruppo comunista ha registrato e registra ancora adesso positivamente il cambiamento di rotta. L'esame condotto in Commissione, una più attenta riflessione e – consentitecelo – il nostro stimolo hanno portato la discussione sulla vera questione. «Il comportamento del Governo non può costituire un precedente» e ancora siamo indisponibili ad accettare per il futuro se «la Commissione non consentirà un altro atto simile». In tal modo si sono espressi il relatore ed il Presidente della Commissione bilancio, nonchè autorevoli colleghi della Commissione stessa: questo è un mutamento significativo.

Le preoccupazioni sono nate poichè con l'insorgere di una presunta necessità si dovrebbe intervenire sull'equilibrio di bilancio e sulla dimensione del fabbisogno complessivo dello Stato. Questa è la gravità del precedente: non ci troviamo di fronte ad una situazione irrecuperabile. Infatti, le aste di settembre e di ottobre non superano il limite già concesso dal Parlamento. Si è fatta una lettura più appropriata – lo ha ricordato il collega Forte – della nuova normativa di contabilità.

Tra luglio e agosto il Parlamento ha approvato le modifiche alla legge n. 468 del 1978 ed in particolare il ricordato comma 9 dell'articolo 2 recita: «Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alle indicazioni del fabbisogno del settore statale, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e all'estero al netto di quelli da rimborsare».

Quindi fino a ieri avevamo solo il limite dell'emissione dei buoni ordinari del Tesoro; oggi ci troviamo di fronte a una norma che il legislatore ha voluto specificare per accentuare il controllo sul disavanzo complessivo.

La Commissione bilancio ha avvertito che, se un decreto-legge oggi modifica una delle norme di copertura del fabbisogno, domani potrebbe intervenire nell'alterazione del fabbisogno complessivo. Detto per inciso, però, ci confronteremo anche durante la discussione sulla proposta di legge di bilancio per l'esercizio 1989.

Quella da me ricordata è comunque una norma da discutere: non sembra a noi che si debba comunque escludere la specificazione del limite nella emissione dei BOT.

Ecco perchè noi continuiamo a mantenere un giudizio negativo sul

decreto e non possiamo giustificare l'operato del Governo. Ci potremmo infatti trovare domani con il bilancio sconvolto da un decreto-legge: il bilancio dello Stato non può essere alla mercè di un simile provvedimento. Allora bene ha fatto la Commissione a lanciare l'allarme qui riportato dallo stesso relatore.

Abbiamo proposto questa mattina di far decadere il provvedimento, di predisporre un atto per la sanatoria di quanto il Tesoro ha fatto in questi trenta giorni e di presentare un disegno di legge di variazione al bilancio assestato. Infatti «ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento non oltre il termine del 31 ottobre»: così recita l'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, confermato dalla legge n. 362 dell'agosto scorso.

Riteniamo che il nostro sia un atteggiamento serio e costruttivo di una forza parlamentare che si fa carico delle esigenze e delle necessità del funzionamento della macchina dello Stato, non per questo stravolgendo regole e comportamenti.

Vedete, onorevoli colleghi, il nostro pensiero non è solamente rivolto a questo provvedimento. Siamo preoccupati per il futuro: dove ci porterà questa strada? Le prerogative del Parlamento vanno sempre salvaguardate. Siamo convinti che vadano posti argini per impedire che si possa travalicare ad ogni occasione. Tra l'altro, collega Forte, non ci sarebbe nulla da sanare. Ho ricordato poc'anzi l'andamento delle aste di settembre e di ottobre che sono al di sotto dei 35.000 miliardi, il limite autorizzato dal Parlamento.

L'unico sistema per non creare un precedente consiste nel non approvare il decreto e nell'accogliere il nostro suggerimento. Siamo d'accordo sul fatto che il Tesoro debba avere possibilità di manovra rispetto ai bisogni, però non può stravolgere le regole. Non dobbiamo creare un precedente, ma fare in modo che il Parlamento si riappropri delle sue prerogative.

È evidente che, di fronte alla richiesta del passaggio al voto su questo atto, il nostro sarà un secco diniego per le ragioni che abbiamo cercato di portare alla vostra attenzione, ferme restando comunque le valutazioni per la discussione seria che si è svolta in Commissione quest'oggi e che ha portato ad accorciare le distanze tra le posizioni ben distinte che si erano dovute registrare alla Camera e ancora ieri pomeriggio al Senato sui presupposti di costituzionalità. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FORTE, *relatore*. Non ritengo necessario aggiungere nulla a quanto già detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la relazione del collega Forte sia stata sufficiente e quindi mi rimetto alla stessa. Prendo atto delle osservazioni che sono state fatte sia in Commissione che in Aula circa l'anomalia del provvedimento che è stato adottato; anche il Governo è d'accordo che debba costituire un episodio unico e che non ci debbano essere altri provvedimenti del genere.

D'altra parte la legge sul bilancio dà altre possibilità di intervento senza arrivare al decreto-legge. Questo impegno resta proprio per garantire la Commissione sul modo di agire del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1988, n. 79, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1988, n. 348, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1988, è stabilito in lire 55.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 265.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, desidero prendere la parola per sottolineare che il dibattito tenuto in Commissione bilancio, ha visto tutti i Gruppi concordi nel raccomandare di attenersi - specialmente in questa materia - ad un livello di assoluto rigore. Abbiamo accettato di esprimere parere favorevole all'approvazione del decreto-legge, ma abbiamo sottolineato che la cifra di ricorso al mercato fissata nella legge finanziaria deve essere una cifra che va rispettata. Questo vuol dire che, qualora vi fosse maggior fabbisogno, va fatto ricorso a buoni del Tesoro o alla emissione di titoli di

Stato, ma, a nostro avviso, o a riduzioni di spesa o ad un aumento di entrata in modo da garantire una regola ben precisa e fissa nella gestione del bilancio e della finanza pubblica.

Signor Presidente, ho desiderato sottolineare questo aspetto perchè intendiamo con molto rigore e fermezza difendere e portare avanti questo tipo di gestione nell'interesse della finanza pubblica e di tutta l'economia italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

**È approvato.**

Avverto che la Commissione ambiente, territorio e beni ambientali ha concluso i lavori sul decreto per lo smaltimento dei rifiuti industriali. Poichè la Commissione propone alcuni emendamenti, si rende necessaria una breve sospensione per consentire la predisposizione dei testi.

La seduta sarà ripresa tra una mezz'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,40*).

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1379**

PRESIDENTE. La 13ª Commissione, cui rivolgo il mio vivo ringraziamento per i tempi in cui è riuscita a procedere, ha poc'anzi concluso i suoi lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali», già approvato dalla Camera dei deputati.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**«Conversione in legge , con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali» (1379)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali» già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, credo che intanto si debba rivolgere un ringraziamento al Ministro e ai membri della Commissione per l'intenso lavoro svolto nella giornata odierna, essendo il testo del provvedimento arrivato questa mattina dalla Camera dei deputati. Mette conto, signor Presidente, di ricordare le condizioni proibitive nelle quali a volte noi ci troviamo a lavorare. In effetti, parlando di monocameralismo, a

volte viene da chiedersi se il Parlamento non sia già composto da una sola Camera, visto il lavoro così affrettato che in taluni casi dobbiamo svolgere. Peraltro, debbo dire che la Commissione, lavorando intensamente, è riuscita a migliorare ulteriormente, secondo la mia opinione, il provvedimento che ci è pervenuto dalla Camera.

Non si è trattato di accettare a scatola chiusa quanto i colleghi della Camera hanno approvato, perchè il nostro lavoro, se concluso in maniera positiva, porterà all'approvazione di un testo migliore rispetto a quello approvato dall'altro ramo del Parlamento. Di ciò dobbiamo ringraziare tutti coloro che oggi hanno partecipato ai lavori della Commissione, a cominciare dal presidente Pagani che ha presieduto i lavori affrontando le difficoltà dovute alla materia e al merito del decreto-legge.

Il decreto-legge n. 397, presentato il 9 settembre 1988 dal Ministro, recava disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. La Camera dei deputati, lavorando su tale decreto, ha introdotto delle modifiche sostanziali. Infatti, il decreto ora non si riferisce soltanto ed unicamente ai rifiuti industriali ma riordina la complessa materia dei rifiuti solidi urbani ed introduce delle norme di programmazione non previste dall'originario testo, in quanto quest'ultimo aveva soprattutto il carattere dell'emergenza e mirava a fronteggiare quei problemi verificatisi in estate – a tutti noti – in relazione al trasporto dei rifiuti tossici dalle navi transfrontaliere. Pertanto, posso dichiarare con soddisfazione che il testo al nostro esame questa sera è stato largamente modificato rispetto a quello emanato con prontezza dal Governo e sono stati aggiunti altri argomenti ritenuti, durante la discussione, degni di essere introdotti in un provvedimento (che così diventa organico) che non si riferisce più ai soli rifiuti industriali ma anche ad altri tipi di rifiuti, affrontando argomenti che per forza dovevano essere affrontati in questa occasione.

Il provvedimento presenta innanzitutto una parte di norme relative a una programmazione a regime – che non varrà soltanto per l'emergenza – nella quale vengono affrontati dei problemi molto importanti, come quello delle misure per la minore produzione dei rifiuti, per il recupero dei materiali e per le tecnologie innovative. Inoltre, in questa parte programmatica è stato inserito l'aspetto delle materie prime secondarie e del loro utilizzo, il catasto e l'osservatorio dei rifiuti, con una norma largamente innovativa rispetto a quella contenuta nel testo presentato dal Governo.

La seconda parte del provvedimento riguarda il vero e proprio programma di emergenza, che costituiva il nucleo delle originarie intenzioni del Governo. Il programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti industriali è rimasto, nelle sue linee essenziali, identico a quello prospettato dal Governo dopo le ultime vicende di quest'estate. Mediante tale programma vengono stabiliti i tempi dell'operazione di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, attraverso il contributo delle regioni, per l'accelerazione delle procedure e per quegli impianti di iniziativa pubblica che rappresentano la parte più consistente e impegnativa della proposta governativa. Gli impianti di iniziativa pubblica potranno essere realizzati dagli enti pubblici territoriali anche in consorzio tra loro e potranno accedere ai finanziamenti messi a disposizione da questo provvedimento attraverso la Cassa depositi e prestiti.

Dopo la seconda parte relativa all'emergenza, il provvedimento tratta una serie di altre questioni che non figuravano nell'originario decreto del

Governo. A ben guardare, si tratta di norme concernenti per lo più i rifiuti solidi urbani e non quelli industriali; si tratta in particolare di certi rifiuti solidi urbani che in qualche misura rendono lo smaltimento necessariamente assimilabile a quello dei rifiuti industriali. Intendo riferirmi alla raccolta e al riciclaggio delle batterie scariche, ai materiali di plastica ed in particolare ai sacchetti di cui si è molto parlato sulla stampa negli ultimi giorni, e infine ai rifiuti ospedalieri. Questi ultimi costituiscono un altro capitolo che in un primo tempo era stato regolato normativamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, di una serie di precisazioni e di prescrizioni tecniche. ma che dopo una serie di articoli che mettono a regime altri particolari della normativa relativa ai rifiuti, il decreto-legge introduce una norma specifica più propriamente attinente ai rifiuti industriali e relativa agli olii esausti.

Signor Presidente, colleghi, questa è in generale la struttura del decreto-legge la cui conversione sarà sottoposta tra poco al voto del Senato. Bisogna dire che su alcune questioni sono state sollevate, sulla stampa e nelle discussioni di questi giorni, delle polemiche che vale la pena di richiamare. Queste si sono riferite innanzitutto alla norma, variamente ricordata nelle ultime settimane e sulla quale la Camera dei deputati ha dibattuto a lungo, che si riferisce ai sacchetti di plastica ed alla applicazione di un'imposta di fabbricazione di 100 lire per ogni unità prodotta e immessa nel mercato nazionale. Su tale questione, per la verità, si è discusso a lungo anche in Commissione questa mattina, come del resto era accaduto in maniera consistente alla Camera. Molti hanno avanzato delle riserve e devo dire che anche il relatore non è del tutto convinto della introduzione di tale imposta di fabbricazione. In primo luogo perché potrebbe verificarsi l'opportunità e la necessità di estendere l'applicazione di tale norma ad altri beni anche di largo uso e consumo, comportanti ognuno un effetto negativo di impatto sull'ambiente. In secondo luogo, la misura di 100 lire sembra porsi ad un livello sproporzionato rispetto al valore di mercato del bene colpito. Infine, non si capisce in realtà perchè questa imposta debba essere pagata dal cittadino che acquista il bene e non dall'impresa che produce il materiale plastico. E del resto anche il sistema normativo in vigore nella Comunità economica europea in qualche misura sembra proibire o impedire che un paese membro possa introdurre delle imposte che non siano coerenti con quanto avviene nella più ampia area del Mercato comune. Si creerebbe in ogni modo una discriminazione tra il prodotto italiano e quello importato.

Nonostante queste riserve, che sono state peraltro attenuate in Commissione quest'oggi da alcuni emendamenti (uno dei quali ha poi trovato concorde la Commissione), il relatore, più convinto di quanto non fosse stamane prima del dibattito, propone l'approvazione del provvedimento.

Occorrerebbe ricordare una serie di altre questioni significative legate alle norme che intendiamo introdurre nel nostro ordinamento. Dopo i sacchetti forse la questione più importante da ricordare in questa relazione orale, per necessità sintetica, è quella relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. È ben vero che già nel decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 era contenuta una norma che introduceva appunto la differenziazione della raccolta, ma non si prevedevano gli strumenti attraverso i quali proporre e realizzare concretamente tale raccolta differenziata dei materiali (ad esempio, i contenitori, gli imballaggi, il vetro, i metalli e altri prodotti similari). Lo strumento che viene introdotto con il provvedimento al nostro

esame è quello del consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei materiali. Si tratta di uno strumento sul quale la Commissione si è a lungo soffermata modificando ulteriormente il testo in qualche sua parte, in modo tale da farlo diventare migliore rispetto al testo che ci è pervenuto.

Ci siamo soffermati molto anche sulle sanzioni e abbiamo chiesto che il Governo su questo particolare capitolo presentasse un nuovo articolo, mentre la Commissione provvedeva a sopprimere l'articolo originario. Anche per quanto concerne la copertura finanziaria abbiamo chiesto al Governo di provvedere tramite emendamenti al testo in almeno tre punti. Il Governo ha poi provveduto in Commissione e la copertura finanziaria è stata assicurata.

In conclusione, signor Presidente, stiamo per approvare un documento della massima importanza sia per le questioni di emergenza emerse nell'estate scorsa, sia per il regime normativo dei rifiuti industriali e degli altri rifiuti che sono stati assimilati in questa discussione, sia infine per la dimensione del problema che si può riassumere in poche cifre. Ogni cittadino italiano produce in pratica una tonnellata di rifiuti all'anno. Quindi i rifiuti prodotti annualmente dai cittadini italiani (che peraltro sono nella media europea) ammontano a 55 milioni di tonnellate all'anno, di cui 15 milioni sono costituiti da rifiuti solidi urbani e 40 milioni da rifiuti di origine industriale. Dei rifiuti di origine industriale 4-6 milioni sono rifiuti tossici e nocivi; quindi, l'emergenza e l'urgenza del provvedimento erano ampiamente fondate.

Bisogna dare atto al Governo della rapidità con cui ha saputo provvedere a una grande emergenza nazionale e bisogna dare atto al Parlamento nel suo complesso della sua capacità realizzativa con la concreta, rapida approvazione di quanto il Governo aveva proposto.

Con questi impegni e con queste espressioni, signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, la Commissione è favorevole all'approvazione del provvedimento con quegli emendamenti che tra poco esamineremo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, già questa mattina in sede di esame dei presupposti di costituzionalità del provvedimento abbiamo condiviso la sua urgenza rilevando che lo stesso titolo del decreto-legge n. 397 parla, appunto, di disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Abbiamo parlato di emergenza e non siamo stati i soli in questi ultimi mesi e in queste ultime settimane. Ne ha parlato in maniera molto più autorevole di me il Presidente della Repubblica quando si è riferito a una situazione gravissima dei rifiuti industriali, al loro trasporto in particolare all'estero, e a tutte le varie peripezie delle navi (Karin B. e così via) delle quali gli italiani hanno avuto notizia in questi ultimi mesi.

Stamattina abbiamo anche rilevato come siamo costretti nuovamente, purtroppo, a lavorare in una situazione assurda richiamata anche dal relatore Golfari: cioè un monocameralismo di fatto ci costringe come Senato, oggi, (qualche volta il discorso ha riguardato la Camera) ad approvare un provvedimento quasi a scatola chiusa, comunque senza avere il tempo

necessario per approfondirlo, ed apportare tutti i miglioramenti necessari. È una situazione che ci mortifica, mortifica tutto il Parlamento e anche lei, signor Presidente, e sono certo che le assicurazioni che ci sono state date dal vicepresidente Scevarolli questa mattina diventeranno fatti concreti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, almeno per quanto riguarda la materia regolamentare. I nuovi provvedimenti dovrebbero metterci in condizione di poter veramente adempiere al mandato che abbiamo ricevuto.

Questa situazione di difficoltà, il fatto di essere stati posti di fronte al provvedimento all'ultimo momento, il fatto di essere vicini alla scadenza del termine entro il quale il decreto deve essere convertito, hanno messo la Commissione in una condizione di difficoltà come ha ricordato prima il relatore. Ben altri sarebbero stati i risultati del lavoro della Commissione se avesse avuto modo di conoscere prima e meglio il provvedimento e avesse avuto il tempo di approfondire tutta la tematica.

Mi unisco al relatore nel dare atto della validità del lavoro svolto dalla Commissione che ha apportato alcuni miglioramenti al provvedimento; vi sono stati emendamenti del Governo, del relatore e di altri colleghi. Un emendamento è stato presentato anche da me ed è stato accolto, anche se poco fa ho appreso che vi sarebbe l'intenzione di tornare indietro rispetto a ciò che la Commissione a maggioranza ha ritenuto di stabilire compiendo un passo avanti.

Tuttavia, vi sono stati anche dei peggioramenti, dovuti – così credo – al fatto che la materia non è stata adeguatamente approfondita. Ne citerò uno, riferendomi all'ottavo comma dell'articolo 1, relativo all'imposta di fabbricazione di 100 lire per i sacchetti di plastica che sembra ormai diventata la materia del contendere, nonostante non sia l'aspetto più importante del provvedimento. È certamente un fatto emblematico e significativo, un fatto che deve far riflettere la gente e che rappresenta la volontà di invertire la tendenza negativa esistente. Il passo avanti compiuto alla Camera a tale proposito ha visto qui un piccolo passo indietro attraverso un emendamento accolto in Commissione con il quale si investe il Governo del dovere di regolamentare le modalità di applicazione di questa imposta di fabbricazione. È una decisione che non abbiamo condiviso.

Riteniamo che rispetto al contenuto del testo originario la Camera abbia fatto un buon lavoro, anche sulla spinta delle opposizioni, come qualcuno ha ricordato. Infatti, seguendo i lavori della Camera abbiamo potuto constatare che non tutte quelle modifiche che riteniamo positive erano condivise da alcuni settori della maggioranza. Intanto, la programmazione triennale per diminuire la quantità e la pericolosità dei rifiuti, aspetto su cui si è soffermato oggi il ministro Ruffolo; inoltre, il programma di emergenza per adeguare i sistemi di smaltimento; infine, una regolamentazione più rigida – ed era necessaria – per il trasporto di rifiuti all'estero ed ancora la raccolta differenziata di cui si parla in leggi precedenti, che è vista oggi un maniera più concreta ed è incentivata.

Un altro aspetto positivo è rappresentato dal catasto dei rifiuti speciali. Infatti, data l'attuale situazione caotica non si conoscono oggi la quantità di questi rifiuti nè tanto meno i luoghi in cui vengono smaltiti. Il catasto dovrebbe migliorare la situazione esistente.

Tra gli aspetti positivi citiamo, inoltre, gli incentivi per modificare i sistemi produttivi. Abbiamo ripetutamente sostenuto in Commissione e in

Aula che se si volevano compiere dei passi in avanti occorreva andare in questa direzione.

Un'ulteriore novità, anche se non intendiamo enfatizzarla, come lo stesso Ministro ha rilevato in Commissione, è l'imposta di fabbricazione di 100 lire per ogni sacchetto di plastica, che costituisce un fatto emblematico e rappresentativo di una certa volontà e di una certa tendenza. Ecco perchè sia alla Camera che al Senato ci siamo dichiarati favorevoli a questa imposta.

Non riteniamo, peraltro, valide le considerazioni che qualcuno ha avanzato parlando di incostituzionalità di questa norma. Infatti, se questa imposta è incostituzionale dovrebbero esserlo anche tutte le altre imposte di fabbricazione introdotte per frenare e sconsigliare la vendita e l'uso di alcuni prodotti.

Un'altra novità è rappresentata dalle norme volte ad accelerare talune procedure.

Accanto a questi aspetti positivi, vi sono però anche delle insufficienze. Intanto, in materia di sanzioni in Commissione qualcosa è stato fatto, anche se non nella maniera dovuta. Un altro aspetto negativo è rappresentato dall'introduzione, al nono comma dell'articolo 1, di una commissione tecnica che, entro il termine di due anni, dovrebbe verificare le condizioni per raggiungere l'obiettivo della biodegradabilità per le materie relative alla produzione dei sacchetti. Dopo questi due anni, il testo approvato dalla Camera ed oggi al nostro esame, prevede che il Ministero adotti le misure che sappiamo.

Riteniamo che l'introduzione del comma 9 rappresenti un fatto negativo; il testo della Camera prevedeva qualcosa di più e di meglio, ma è stato poi modificato. La Camera aveva ritenuto di stabilire che a partire dal 1° gennaio 1991 i sacchetti e le buste potevano essere usati solo se fabbricati con materie biodegradabili. Secondo noi ciò rappresentava un fatto importante e positivo ma lo si è voluto eliminare, nominando questa Commissione e ponendo il termine di due anni, ma non vi è in realtà un termine preciso entro il quale il Ministro dovrà compiere gli ulteriori adempimenti. Ciò significa che l'obiettivo, che già in parte ci si era posti con la legge n. 441, è di là da venire e chissà quando si giungerà ad una realizzazione concreta.

Con la decisione della Camera, condivisa dalla Commissione competente del Senato, si è compiuto un passo indietro rispetto all'articolo 6-*bis* della legge n. 441 che prevedeva dal 1° gennaio 1992 alcuni obblighi ben precisi a proposito della biodegradabilità.

Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, queste sono alcune considerazioni che desideravamo esporre sul decreto-legge al nostro esame. Potremmo dire altre cose ma preferiamo concludere annunciando la nostra posizione. Prendiamo atto di diversi fatti positivi, anche se arrivano in ritardo, anche se arrivano dopo le inadempienze dei Governi e delle regioni. Alcune regioni, ancora oggi, rispetto al decreto n. 915 del 1982, devono predisporre i piani regionali di smaltimento dei rifiuti. Questi provvedimenti sono urgenti anche perchè non si è fatto nulla per eliminare una situazione di emergenza gravissima; nel merito li condividiamo. Ma non tutto è stato fatto nella maniera dovuta e nel modo che ritenevamo migliore, anzi in Commissione si è compiuto qualche passo indietro. Facendo un bilancio tra i fatti positivi e gli elementi negativi, dobbiamo prendere atto della decisa volontà delle forze politiche, del Governo e del Ministro di intervenire con urgenza su una materia così

delicata, preoccupante e grave per la quale lo stesso Presidente della Repubblica aveva sollecitato tutti noi e per la quale vi sono enormi preoccupazioni da parte dei cittadini.

Ciò ci induce, sempre che nel prosieguo del dibattito e nel corso dell'esame degli emendamenti non saranno approvate modifiche tali da stravolgere il provvedimento in senso per noi negativo, ad annunciare fin da questo momento il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nespolo. Ne ha facoltà.

NESPOLO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è già stato sottolineato, sia stamattina, nella discussione sui presupposti di costituzionalità, sia poco fa dal relatore, che il provvedimento al nostro esame ci è giunto in tempi assai ristretti, tali da costringere tutti noi a un lavoro intenso e ravvicinato, un lavoro per il quale, senza alcun formalismo, sento anch'io il dovere di ringraziare sia lei, signor Presidente del Senato, sia il Presidente della Commissione, il relatore, il Ministro e quanti hanno consentito che questo provvedimento arrivasse all'esame dell'Aula.

Non voglio certo allungare i tempi dei lavori di quest'Aula, per cui vorrei sottolineare solo alcuni aspetti del problema al nostro esame, anche perchè poi ci saranno da discutere gli emendamenti.

Il primo aspetto è che, mentre non sottovalutiamo la ristrettezza di tempi anche criticandola, noi comunisti non sottovalutiamo un altro problema altrettanto serio e cioè che legiferare con un gran numero di decreti-legge è sbagliato e sempre riduttivo di un serio e approfondito esame parlamentare, di una possibilità di legiferare affrontando compiutamente i problemi. Questo vale, a mio parere, anche per il provvedimento al nostro esame, che avrebbe richiesto certo uno strumento legislativo diverso, un disegno di legge per affrontare adeguatamente la materia; ma sarebbe necessario, colleghi, affrontare questo problema soprattutto, in tempi diversi. Non mi riferisco a qualche giorno o a qualche mese ma al fatto che i Governi che si sono succeduti nel nostro paese non hanno mai proposto una legislazione organica in materia, hanno lasciato mano libera alla speculazione e al degrado del nostro territorio, a un punto tale che oggi possiamo dire con convinzione che questo provvedimento, che è stato presentato dal Governo alla Camera e profondamente modificato dall'impegno e dal voto dell'opposizione, segnatamente dell'opposizione di sinistra, e poi votato quasi all'unanimità, dalla Camera, questo provvedimento, dicevo, ci pare proporsi un obiettivo che condividiamo (e sul quale anche ne giudicheremo l'attuazione) cioè quello di fare uscire dal sommerso, di far conoscere ai cittadini, di consentire una mappa dei rifiuti, prima di tutto di quelli tossici e nocivi, prodotti dall'industria e non solo dall'industria nella nostra società.

A questo, ad esempio, deve servire il Catasto nazionale dei rifiuti tossici e nocivi, che viene istituito col decreto al nostro esame, perchè chiunque produca o smaltisca questi rifiuti sia inserito in appositi elenchi. Può sembrare una cosa di non grande importanza e in effetti non è straordinaria; è solo un primo passo, però noi riteniamo che sia un primo passo in una direzione giusta, perchè non dimentichiamo, colleghi, ad esempio, che sino ad ora è stato difficile, a volte persino impossibile al Parlamento – figuriamoci alla gente, ai cittadini – conoscere l'elenco delle industrie che

producono materiale tossico; ci siamo trovati per esempio di fronte al rifiuto del Ministro della sanità di farci conoscere l'elenco delle aziende che l'ISPESL aveva elencato addirittura su propria autodichiarazione.

Naturalmente, se questo vale per il Parlamento, dicevo, tanto più vale per i cittadini italiani che in questi anni sono stati protagonisti (e questo è un fatto antico ma anche assai nuovo della società nella quale viviamo) di importanti battaglie e denunce contro lo stoccaggio abusivo o fraudolento o pericoloso, per la salute delle persone e per l'ambiente, dei rifiuti tossici.

Io insisto su questo aspetto, sia pur brevemente e a cenni, della informazione, perchè ritengo, colleghi, che se l'informazione, cioè la conoscenza di dati scientificamente accertati e accertabili, la divulgazione di queste conoscenze è uno strumento sempre necessario in una vita politica democratica e nello sviluppo democratico di un paese, lo è in modo particolare per i problemi dell'ambiente, problemi che, ripeto, per molto tempo sono vissuti nel sommerso, nel silenzio, regolati da una legislazione sporadica o di comodo.

Un punto che è già stato sottolineato, sul quale vi è comune assenso e che accenno soltanto, anche se riteniamo sia il nodo essenziale della legge, è quello relativo al piano triennale per la riduzione dei rifiuti prodotti che il Ministro è tenuto a presentare entro sei mesi. Per le imprese vengono previsti vincoli ed incentivi. A tale proposito, non voglio dire che per l'industria italiana non siano necessarie, come per ogni altro settore produttivo della nostra società, leggi e incentivi: però è certo che un gran numero di leggi ha interessato l'industria italiana. Oggi dobbiamo chiedere davvero all'industria di essere compatibile con l'ambiente e quindi chiedo che gli interventi incentivanti previsti in questo decreto non siano « a pioggia» ma siano mirati al fine di incidere sull'innovazione tecnologica. Altrimenti, rischiamo di non favorire quella trasformazione del modo di produrre che, assieme alla trasformazione del modo di consumare, appare così importante non solo per il nostro paese ma per tutte le società della nostra epoca.

Assai importante appare anche – ed è stato già sottolineato – il sostegno che viene dato ai comuni e alle aziende municipalizzate per incentivare la costruzione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti. In tal senso crediamo che la riscrittura avvenuta qui in Senato di un'articolo del decreto-legge sia positiva.

È già stato sottolineato come sia fondamentale il rapporto tra regioni e Governo (inteso non solo come Ministero dell'ambiente ma anche come concerto dei Ministri) al fine di affrontare i problemi ambientali. Altrettanto fondamentale è il ruolo delle province e dei comuni. Vorrei sottolineare però, che da tempo il decreto n. 915 obbliga le regioni a predisporre i piani per lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, ma che pochissime di esse hanno adempiuto a tale obbligo. Oggi, di fronte al dramma delle navi che vagano per il mondo e devono tornare in Italia in quanto cariche di rifiuti tossici prodotti dalle nostre industrie, e giustamente rifiutati da molti paesi, possiamo verificare con mano come sia importante aver legiferato in maniera diversa nelle varie regioni. Senza voler fare alcun discorso di parte, prendiamo atto, colleghi, della realtà e del fatto che un ruolo sostitutivo dello Stato, laddove le regioni non legiferino, va affermato.

Il provvedimento al nostro esame presenta luci ed ombre. Ad esempio, di esso si è parlato molto a proposito della tassa sui sacchetti di plastica,

anche se non mi sembra si tratti di un aspetto fondamentale. È una norma significativa che può essere utile soprattutto a creare la coscienza collettiva di disuso di strumenti che devono essere disincentivati. Mi auguro sinceramente, però, che non ricada sul singolo cittadino, attraverso tale tassa, una responsabilità che deve invece essere fatta ricadere sulle industrie che non si attengono alle norme di legge. A tale scopo noi abbiamo presentato emendamenti considerando errati i tempi di dilazione troppo lunghi per le industrie che non si adeguano alla nuova normativa. Per lo stesso motivo riteniamo che debba essere precisata meglio la norma proposta da questo decreto sulle sanzioni. Riteniamo, inoltre, che da tale punto di vista, sia stato fatto un passo indietro rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Per questi motivi, onorevoli colleghi, riteniamo che sia stato un errore aver cancellato in Commissione la non retroattività di alcune norme per le industrie che non si attengono al dispositivo del presente decreto-legge.

Signor Presidente, colleghi, concludo il mio intervento sottolineando che in questa sede stiamo affrontando un tema molto difficile, un tema che riguarda l'emergenza. Mi auguro, tuttavia, che i tempi dell'emergenza vengano definiti – così come li definisce il presente decreto-legge – al fine di non trovarci in una situazione di emergenza continua e di poter passare, per quanto riguarda l'ambiente, dalla situazione di emergenza alla programmazione di interventi e di scelte che riguardano il singolo, la sua libertà più vera e profonda. Tali interventi, per essere veramente attuati, richiedono un Governo capace di dialogare innanzitutto con l'industria e con il mondo produttivo del nostro paese con decisione, fermezza, con la volontà di far rispettare anche norme restrittive e con la capacità di sollecitare le energie migliori presenti in ogni settore. Dobbiamo saper proporre questi temi ai cittadini non con delle parole ma con delle scelte di concretezza, di realismo; soprattutto dobbiamo rifiutare ogni concessione al facile profitto, all'uso spregiudicato delle norme, fenomeno che va combattuto fermamente. In sostanza, dobbiamo invertire tale pericolosa tendenza per il nostro paese e per la nostra società, ponendo al centro delle nostre scelte la persona, la donna, l'uomo e l'ambiente, e quindi tutelando questi che sono i veri valori per i quali ha senso una politica ambientale. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, ringrazio tutti i senatori intervenuti al dibattito. Non credo di dover aggiungere altre considerazioni rispetto a quelle svolte nel mio precedente intervento. Certamente le osservazioni emerse integrano le affermazioni fatte da me all'inizio e rappresentano ulteriori elementi di un apporto concreto allo sforzo compiuto dal Governo. Pertanto, mi dichiaro soddisfatto e non aggiungo altre considerazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'ambiente.

* RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le considerazioni del relatore e dei colleghi consentono di limitare il mio

intervento a poche parole, a conclusione della discussione generale. Tuttavia, non voglio mancare al mio dovere tributando innanzitutto a lei, signor Presidente, al presidente della 13ª Commissione, senatore Pagani, al senatore Golfari, relatore di rara efficienza e competenza, e a tutti i colleghi intervenuti nei lavori della Commissione e dell'Aula il sincero sentimento di riconoscenza del Governo per un lavoro che è stato compiuto in una sola giornata e ha raggiunto nel minimo del tempo il massimo risultato.

Comprendo la frustrazione dei colleghi nel dover affrontare un provvedimento complesso e un compito arduo in una condizione così concitata. Come ho già detto in Commissione è un peccato che il Senato non abbia potuto approfondire una materia così difficile, per la quale il suo apporto avrebbe potuto essere di grande rilevanza.

Tuttavia mi pare che il Senato abbia dato un contributo prezioso all'ordine, alla coerenza, al significato e all'efficacia di questo importante atto legislativo.

Come è stato rilevato da molti, questo provvedimento è nato certamente da una condizione di emergenza (una condizione dolorosa e qualche volta deprimente di emergenza, nella quale abbiamo vissuto soprattutto quest'estate), si è poi sviluppato divenendo uno degli strumenti più rilevanti della nostra politica ambientalistica. Oggi il decreto presentato alla conversione si articola in cinque grandi parti che rappresentano i cinque pilastri della sua struttura.

Vi è, innanzitutto, l'impegno ad un censimento generale, ad una sorta di catasto dei rifiuti industriali in una situazione che rappresenta per noi una condizione qualche volta frustrante di incertezza, nella quale disponiamo soltanto di alcune stime. Tali stime, che il senatore Golfari ci ha ricordato, configurano l'imponenza di questo problema: una tonnellata annua di rifiuti per ogni cittadino, inadeguatamente smaltita talora in condizioni estremamente gravi per la sicurezza, per la sanità e per la tutela dell'ambiente. Un catasto generale, quindi, ci permette di controllare la situazione e non una volta per tutte, ma nella sua evoluzione. Inoltre, è previsto un piano triennale che permetta alla politica ambientalistica di affrontare il problema dei rifiuti non soltanto a valle, attraverso la capacità di smaltimento, pur necessaria, ma alla radice, con tecnologie innovative che riducano al minimo il volume dei rifiuti. Si parla poi di un piano di emergenza che dovrebbe consentire lo sviluppo della capacità di smaltimento di cui disponiamo attraverso l'incentivazione e l'accelerazione amministrativa delle strutture delle imprese e attraverso un'iniziativa pubblica che si concreta nella costruzione di impianti polifunzionali nelle regioni d'Italia. Si affronta poi una nuova disciplina dei trasporti transfrontalieri che eviti il vagabondaggio deprimente di navi più o meno fantastiche ed infine si istituisce la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani che consenta di ridurre il volume degli stessi attraverso azioni coordinate e razionali di smaltimenti e di riciclaggio.

Queste sono le strutture fondamentali del provvedimento al nostro esame che, pur essendo nato dall'emergenza e sotto la spinta dell'emozione nazionale, dota comunque il nostro paese di un nuovo e fondamentale strumento di politica ambientalistica. Credo che esso ci consentirà, sia pure nel tempo (perchè il tempo è necessario e nessuna azione può essere compiuta e nessun ritardo superato attraverso miracolose bacchette magiche), di raggiungere quelli tra i paesi europei che hanno già un livello molto elevato di capacità di smaltimento e di trattamento dei loro rifiuti, i

quali in tal modo hanno potuto realizzare le direttive fondamentali che in tal senso sono state emanate dalla Comunità economica europea e dalla Organizzazione della cooperazione e dello sviluppo.

In questo provvedimento la questione dei sacchetti ha probabilmente assunto una dimensione maggiore di quanto corrisponde alla sua importanza reale. Tuttavia, onorevoli colleghi, non voglio mancare di constatare come si tratti forse della prima tassa ecologica introdotta nel nostro paese. Mi rendo conto di tutte le perplessità che essa può suscitare e che, a dire la verità, ha suscitato – non voglio dissimularlo – all'interno dello stesso Governo; tuttavia mi rendo anche conto che segnali di questo tipo, disincentivanti e rappresentativi, non soltanto simbolici ma incisivi nell'ambito delle procedure e dei processi di consumo e di produzione, possano essere per essi un contributo alla definizione di una politica ambientalistica che non può tollerare che il territorio e l'ambiente siano considerati come terra di nessuno.

C'è un ultimo aspetto che intendo toccare concludendo questo breve intervento. Il provvedimento al nostro esame fa pesare sulla amministrazione, e in particolare sulla fragilissima – lasciatemelo dire – amministrazione del Ministero dell'ambiente, un'ulteriore responsabilità, ulteriori impegni e adempimenti. Forse in ogni articolo è previsto un adempimento del Ministero dell'ambiente che metterà a dura prova le nostre scarne capacità amministrative e tecniche. Di qui ancora un incentivo al Governo e al Parlamento a presentare in tempi brevi un disegno di legge che consenta all'Amministrazione dell'ambiente di adeguarsi ai propri rinnovati compiti e alla nuova enorme estensione delle sue responsabilità.

Ma, signor Presidente e onorevoli colleghi, a ciascun giorno la sua pena e il suo impegno. Stasera stiamo per portare in porto un atto legislativo di grande importanza, domani ci accingeremo ad altre fatiche che consentiranno alla nostra politica ambientalistica di raggiungere il livello di alta qualità ed efficienza che tutti noi desideriamo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

## Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3267. – «Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di stati stranieri» (1202-B) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

La 6ª Commissione permanente è autorizzata sin d'ora a procedere alla propria convocazione per la mattinata di domani, venerdì 28 ottobre 1988, allo scopo di esaminare il suddetto provvedimento.

**Ripresa della discussione**

PRESIDENTE. Dovremmo passare ora all'esame degli emendamenti.

Come prescritto dal Regolamento, essi sono stati sottoposti all'esame della 5ª Commissione per il parere. La Commissione farà pervenire tale parere quanto prima.

In attesa, sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,35, è ripresa alle ore 19,50*).

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

DI LEMBO, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara di non opporsi agli emendamenti 1.3, 1.1, 1.4, 9-*bis*.2, 9-*quater*.1, 9-*quater*.5, 9-*quater*.3, 9-*quater*.2, 9-*quater*.4, 9-*quater*.6, 9-*sexies*.1, 9-*sexies*.2, 8-*octies*.1 e 9-*duedecies*.0.2.

La Commissione altresì conferma il proprio parere positivo sugli emendamenti 1.2, 2.2 e 9-*duedecies*.0.1, mentre condiziona il parere favorevole sull'emendamento 7.1 alla modifica del riferimento, al decimo rigo, al bilancio triennale 1989-1991 e, all'undicesimo rigo, all'anno 1989.

Essa esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 9-*bis*.3 e 9-*bis*.1, in quanto entrambi, sia pure in diversa misura, contribuiscono ad escludere che gli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali siano a totale carico del produttore e del vettore dei rifiuti stessi: l'emendamento 9-*bis*.3, nel sopprimere il comma 11, esclude infatti che gli oneri in questione vengano del tutto accollati ai privati, mentre l'emendamento 9-*bis*.1 delimita – rispetto al testo – il trasferimento dei costi ai privati all'ipotesi di smaltimento dei rifiuti illegittimamente esportati all'estero.

La Commissione ricorda altresì di aver espresso parere contrario alla Commissione di merito sull'articolo 9-*undecies*, in quanto comportante una minore entrata e in contrasto con la progressiva armonizzazione dell'IVA a livello comunitario. Sempre nel medesimo parere alla Commissione di merito la Commissione bilancio ha altresì condizionato il parere favorevole al comma 2 dell'articolo 9 al ripristino delle quantificazioni dell'onere previste nell'originario comma 2 del medesimo articolo.

La Commissione ricorda altresì di avere fatto presente, nel richiamato parere alla Commissione di merito, che, per quanto riguarda l'articolo 3, pur esprimendosi un parere favorevole, si è riconosciuta la sussistenza di dubbi sul fatto che le funzioni indicate nell'articolo a carico delle Regioni siano già previste dall'ordinamento in vigore e quindi non sussista un obbligo di copertura *ad hoc*, copertura che comunque non può essere offerta con un semplice ricorso alla ammissibilità ai fondi FIO».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - (*Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative*). - *1.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; favorire il recupero di materiali o di energia; limitare progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.

*2.* La proposta di programma è trasmessa per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

*3.* A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.

*4.* Il programma, di cui al comma 1, prevede altresì i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di società di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

*6.* Allo scopo di contribuire allo smaltimento di rifiuti industriali e ridurre l'inquinamento derivante dalla produzione di energia termica ed elettrica, sono autorizzati la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessità dirette delle aziende. Detti impianti devono utilizzare anche combustibili non convenzionali derivati da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili. Si applicano le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

*7.* Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonchè dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

*8.* Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine.

*9.* L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 9-*quater*, è istituita presso il Ministero dell'ambiente una commissione tecnico-scientifica per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste per l'asporto di merci. La commissione, nominata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due anni dalla costituzione trasmette ai predetti Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla base della medesima, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta disposizioni e prescrizioni relative all'impiego di materie nella predetta produzione».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Art. 2. - (*Materie prime secondarie*). – *1.* Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.

*2.* Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.

*3.* Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*4.* L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse all'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonchè allo stoccaggio, trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*5.* Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.

*6.* La legge regionale, in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche

di cui ai commi precedenti, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonchè per il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

*7.* Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può promuovere l'istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«Art. 3. - (*Catasto e osservatorio dei rifiuti*). – *1.* È istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

*2.* Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.

*3.* Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.

*4.* A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.

*5.* L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

*6.* Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonchè di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

*7.* I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

*8.* È abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

«Art. 4. - (*Modalità di smaltimento dei rifiuti di origine industriale*). – *1.* Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese possono, con priorità:

*a*) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

*b*) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.

*2.* Le imprese possono inoltre:

*a*) conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

*b*) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti dall'articolo 7;

*c*) esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le modalità previste dall'articolo 9-*bis*, ai fini del loro smaltimento all'estero».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

«Art. 5. - (*Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento*). – *1.* Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con più di 100 addetti in attività di esercizio anteriormente al 1° novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo, le informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali notificano al Ministero dell'ambiente i propri programmi di investimento per i successivi tre anni.

*2.* Il Ministro dell'ambiente provvede, con il concorso delle regioni, alla verifica della potenzialità di smaltimento di ciascun impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i rifiuti.

*3.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base dei piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ove esistenti, forniscono al Ministro dell'ambiente indicazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, sulla capacità di smaltimento

o di recupero degli impianti autorizzati o di cui è in corso l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonchè le proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale copertura del fabbisogno.

*4.* Nei successivi trenta giorni, sulla base delle indicazioni di cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei ministri un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

*5.* Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, ciascuna regione adotta gli atti necessari per la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema integrato di cui al comma 4.

*6.* Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il predetto decreto è notificato alla regione e agli enti locali interessati.

*7.* Le opere individuate ai sensi dei commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti».

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«Art. 6. - (*Accelerazione delle procedure*). - *1.* Fino al 31 dicembre 1989 l'approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti *in loco*, dei progetti di ampliamento di impianti di smaltimento già autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni nonchè il rinnovo delle autorizzazioni scadute, sono disposti o denegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, è ammesso il ricorso al Ministro dell'ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441».

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

«Art. 7. - (*Impianti di iniziativa pubblica*). - *1.* In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese

le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonchè l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.

*2.* Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

*3.* Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonchè di quelli previsti al comma 6 dell'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nel limite del cinquanta per cento della spesa prevista per l'intervento, a comuni, province e loro consorzi, nonchè ad aziende municipalizzate, mutui ventennali con garanzia delle regioni concedenti fino ad un importo massimo di lire 600 miliardi nel biennio 1989-1990 in ragione di lire 300 miliardi annui. A richiesta dell'ente mutuatario, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata sino ad un massimo di tre anni. In tal caso l'ammontare degli interessi maturati è capitalizzato ed ammortizzato nelle residue annualità. I proventi delle tariffe sono destinati con priorità al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti. In applicazione del potere sostitutivo previsto nel comma 2 i mutui possono essere concessi, con identiche modalità, alle regioni interessate. Le quote interessi relative ai mutui non sono computabili ai fini della determinazione dei limiti di indebitamento degli enti locali e delle loro aziende o consorzi.

*4.* La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonchè delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni».

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

«Art. 8. - (*Valutazione di compatibilità ambientale*). - *1.* La valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto articolo 3-*bis*. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «amministrazione dello Stato» *sono aggiunte le seguenti:* «o di enti pubblici, anche economici»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le relative spese sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

*Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 9-*bis*. - (*Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia*). – *1*. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

*2*. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

*3*. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*4*. I rifiuti speciali, nonchè quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

*5*. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonchè dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

*6*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazio-

ne non può essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.

*7.* L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dall'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora il trasporto avvenga via nave.

*8.* Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

*9.* Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina già prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto articolo 12 relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.

*10.* In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

*11.* Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento.

Art. 9-*ter*. - (*Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti*). - *1.* Le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilità può essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente.

*2.* Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,

possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 9-*quater*. - (*Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio*) - *1*. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

*2*. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

*3*. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

*a*) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

*b*) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

*c*) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

*4*. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

*5*. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti.

*6*. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai

contributi dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.

*7.* Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.

*8.* Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonchè, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.

*9.* A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

*11.* A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

*12.* I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*13.* È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

*14.* Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.

15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.

*16.* Al fine di limitare la formazione dei rifiuti e la pericolosità degli stessi nei confronti dell'uomo o dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i casi in cui non possono essere adoperati imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto delle merci, che non siano fabbricati con materiali biodegradabili oppure agevolmente recuperabili e riciclabili.

*17.* Chiunque non rispetta le prescrizioni dei commi precedenti è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a tre milioni.

Art. 9-*quinquies*. - (*Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste*). - *1.* È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

*2.* È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

*a*) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;

*b*) cedere i prodotti di cui alla lettera *a)* alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

*c*) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

*d*) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

*3.* Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.

*4.* Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

*5.* Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

*6.* A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio.

*7.* Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.

*8.* Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

*9.* Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

*10.* Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.

Art. *9-sexies.* - (*Materiali e requisiti dei sacchetti in plastica*). - *1.* A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene a bassa densità, oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*2.* Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*3.* A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un'intera facciata per:

*a*) un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente;

*b*) l'indicazione del materiale utilizzato.

*4.* Si applicano le disposizioni dei commi 13 e 14 dell'articolo *9-quater.*

Art. *9-septies.* - (*Adempimenti comunitari*). - *1.* Per consentire l'elaborazione delle relazioni periodiche nonchè la verifica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici, confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi, vuoti o pieni, nonchè i consorzi di cui all'articolo *9-quater* e le imprese che riciclano contenitori per liquidi sono tenuti a comunicare, per quanto di competenza, entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni che saranno definite con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente.

Art. *9-octies.* - (*Sanzioni*). - *1.* All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole: "I

titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osserva le prescizioni dell'autorizzazione è punito".

*2.* Chiunque ometta o faccia infedele comunicazione dei dati concernenti il catasto, nonchè i registri di carico e scarico, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 9-*novies*. - (*Definizioni*). – *1.* In attuazione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

*a*) per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonchè i rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali;

*b*) per sacchetti o buste si intendono gli involucri preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;

*c*) per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili;

*d*) per liquidi alimentari si intendono quelli indicati nell'allegato 2 al presente decreto;

*e*) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si intende la fabbricazione di nuovi contenitori, o imballaggi, o di altri prodotti mediante contenitori usati nonchè l'utilizzazione di questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di energia e calore conformi alle disposizioni vigenti.

Art. 9-*decies*. - (*Rifiuti ospedalieri*). – *1.* Tutti i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che per l'incenerimento, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

*2.* Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti dalle attività di ristorazione esercitate all'interno della struttura sanitaria.

*3.* La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di trattamento.

*4.* I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 9-*undecies*. - (*Agevolazioni fiscali*). - *1.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"27-*bis*) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi".

*2.* L'articolo 17-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è sostituito dal seguente:

"Art. 17-*bis*. - *1.* Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera *g)*, della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all'articolo 5".

Art. 9-*duodecies*. - (*Oli esausti*). - *1.* Si applicano al conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli oli esausti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedono alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti.

*2.* Le imprese che provvedono per conto del consorzio obbligatorio degli oli usati alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli oli medesimi, devono essere munite di autorizzazioni delle regioni competenti, ai sensi dell'articolo 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

*3.* Il registro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, sostituisce per i soggetti indicati il registro di carico e scarico di rifiuti previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e normativa regionale corrispondente».

ALLEGATO 1

(*articolo 9*-quater)

## OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO * PER CONTENITORI ED IMBALLAGGI PER LIQUIDI PRODOTTI CON MATERIALI DIVERSI

| Gruppo N | Materiale | Obiettivo minimo di riciclaggio per il triennio 1990-1992 (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vetro | 50 |
| 2 | Metalli | 50 |
| 3 | Plastiche | 40 ** |
| 4 | Poliaccoppiati e poliestrusi | 40 *** |

* L'obiettivo di riciclaggio rappresenta la quota percentuale da conseguire nell'ultimo anno del triennio in questione, dopo raccolta differenziata e/o selezione dai rifiuti.

** La quota destinata alla termocombustione con il recupero di energia e calore non può superare il 50 per cento dell'obiettivo indicato, secondo le prescrizioni emanate dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del decreto-legge n 361 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987.

*** Solo se biodegradabili in misura inferiore al 75 per cento

ALLEGATO 2

(*articolo 9*-novies)

## LIQUIDI ALIMENTARI

1. Latte e liquidi derivanti dal latte, anche aromatizzati, ad esclusione dello yogurt e del kephir.
2. Oli commestibili.
3. Succhi di frutta e di ortaggi nonchè nettari di frutta.
4. Acque minerali naturali, di fonte, gassate e acque da tavola.
5. Bevande rinfrescanti senza alcole.
6. Birra, comprese le birre senza alcole.
7. Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole.
8. Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.
9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.
10. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione delle bevande.
11. Aceti fermentati e acidi acetici sintetici diluiti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(*Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative*).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; favorire il recupero di materiali o di energia; limitare progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.

2. La proposta di programma è trasmessa per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.

4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresì i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di società di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

6. Allo scopo di contribuire allo smaltimento di rifiuti industriali e ridurre l'inquinamento derivante dalla produzione di energia termica ed elettrica, sono autorizzati la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessità dirette delle aziende. Detti impianti devono utilizzare anche combustibili non convenzionali derivati da rifiuti industriali o dal

trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili. Si applicano le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

7. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonchè dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine.

9. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 9-*quater*, è istituita presso il Ministero dell'ambiente una commissione tecnico-scientifica per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste per l'asporto di merci. La commissione, nominata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due anni dalla costituzione trasmette ai predetti Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla base della medesima, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta disposizioni e prescrizioni relative all'impiego di materie nella predetta produzione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nel caso in cui, ai sensi delle leggi vigenti, vengano autorizzati dalla competente autorità la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aeree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessità dirette delle aziende, dovranno essere utilizzati anche combustibili non convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati purchè tale utilizzo rappresenti almeno il trenta per cento del combustibile impiegato».

1.3 LA COMMISSIONE

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* «il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta».

1.1 LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è abrogato. A partire dal 1° gennaio 1991, i sacchetti e le buste, intese come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, possono essere usati solo se fabbricati con materiale biodegradabile».

1.4 ANDREINI, TORNATI

*Al comma 9, sostituire le parole*: «una commissione tecnico-scientifica» *con le altre*: «nell'ambito del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, una speciale sezione»; *e dopo le parole*: «sacchetti e buste» *inserire le seguenti*: «nonchè imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo». *Sostituire inoltre le parole*: «la commissione nominata», *con le altre*: «la sezione, i cui membri sono nominati».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. La Commissione ha proposto di sostituire il comma 6 in relazione ad una obiezione, che era sembrata fondata, fatta da parte della Commissione industria.

ANDREINI. L'emendamento 1.4 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Sull'emendamento 1.4 il parere del relatore è contrario. Stavo per dire «purtroppo» perchè si è lavorato concordemente oggi in Commissione e siamo riusciti a definire tutti gli aspetti del problema anche relativamente a punti di un certo rilievo e di una certa difficoltà, pur essendo partiti da posizioni e punti di vista molto diversi. Vedo che comunque questa diversità di opinione rimane su una parte fondamentale del testo, quella riferita appunto all'articolo 6-*bis* della legge n. 441.

Vorrei pregare vivamente i presentatori di riflettere su questa norma e di ritirare l'emendamento per non andare a creare l'unico punto di polemica in tutta la difficoltosa e lunga elaborazione del provvedimento.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il parere del Governo è identico a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, il Gruppo comunista si asterrà nella votazione sull'emendamento 1.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, di fronte alla richiesta del relatore, accettiamo di ritirarlo. Desidero ricordare, però, che questo emendamento andava a rafforzare la scelta della tassazione di 100 lire per i sacchetti di plastica, non a fini fiscali, ma per farne ridurre il consumo. Pensavamo che con il nostro emendamento questa volontà venisse rafforzata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

(*Materie prime secondarie*)

1. Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.

2. Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.

3. Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse all'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonchè allo stoccaggio, trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.

6. La legge regionale, in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonchè per il trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le

modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può promuovere l'istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere camerali».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GOLFARI, *relatore*. Come dicevo nella relazione introduttiva, era emersa in Commissione l'esigenza che il Governo provvedesse alla copertura dei costi, cosa che ha fatto. La Commissione ha quindi ritenuto di recepire integralmente la proposta del Governo e di riportarla con questo emendamento al comma 7.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento perchè affronta il problema dei mutui in modo adeguato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli da 3 a 6 del decreto-legge, come approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

(*Catasto e osservatorio dei rifiuti*)

1. È istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema

unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

2. Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.

3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.

4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.

5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonchè di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

8. È abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

## Articolo 4.

(*Modalità di smaltimento dei rifiuti di origine industriale*)

1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese possono, con priorità:

*a*) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

*b*) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.

2. Le imprese possono inoltre:

*a*) conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

*b*) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti dall'articolo 7;

*c*) esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le modalità previste dall'articolo 9-*bis*, ai fini del loro smaltimento all'estero.

Articolo 5.

(*Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento*)

1. Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con più di 100 addetti in attività di esercizio anteriormente al 1° novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo, le informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali notificano al Ministero dell'ambiente i propri programmi di investimento per i successivi tre anni.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede, con il concorso delle regioni, alla verifica della potenzialità di smaltimento di ciascun impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i rifiuti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base dei piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ove esistenti, forniscono al Ministro dell'ambiente indicazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, sulla capacità di smaltimento o di recupero degli impianti autorizzati o di cui è in corso l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonchè le proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale copertura del fabbisogno.

4. Nei successivi trenta giorni, sulla base delle indicazioni di cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei ministri un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, ciascuna regione adotta gli atti necessari per la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti gli enti locali interessati e tenendo conto dei

piani di smaltimento di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema integrato di cui al comma 4.

6. Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il predetto decreto è notificato alla regione e agli enti locali interessati.

7. Le opere individuate ai sensi dei commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Articolo 6.

(*Accelerazione delle procedure*)

1. Fino al 31 dicembre 1989 l'approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti *in loco*, dei progetti di ampliamento di impianti di smaltimento già autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni nonchè il rinnovo delle autorizzazioni scadute, sono disposti o denegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, è ammesso il ricorso al Ministro dell'ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 7.

(*Impianti di iniziativa pubblica*)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonchè l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari

sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.

2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonchè di quelli previsti al comma 6 dell'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nel limite del cinquanta per cento della spesa prevista per l'intervento, a comuni, province e loro consorzi, nonchè ad aziende municipalizzate, mutui ventennali con garanzia delle regioni concedenti fino ad un importo massimo di lire 600 miliardi nel biennio 1989-1990 in ragione di lire 300 miliardi annui. A richiesta dell'ente mutuatario, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata sino ad un massimo di tre anni. In tal caso l'ammontare degli interessi maturati è capitalizzato ed ammortizzato nelle residue annualità. I proventi delle tariffe sono destinati con priorità al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti. In applicazione del potere sostitutivo previsto nel comma 2 i mutui possono essere concessi, con identiche modalità, alle regioni interessate. Le quote interessi relative ai mutui non sono computabili ai fini della determinazione dei limiti di indebitamento degli enti locali e delle loro aziende o consorzi.

4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonchè delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonchè di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonchè ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. All'onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 16 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire

l'equilibrio della gestione nonchè la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione».

7.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GOLFARI, *relatore*. Si tratta, signor Presidente, della stessa questione svolta con l'emendamento all'articolo 2. L'emendamento 7.1 ripropone una questione che la Commissione aveva chiesto al Governo di precisare. Innanzitutto c'era il problema che i mutui fossero coperti, dato che tale copertura non figurava in un testo precedente. Inoltre c'era il problema che il ricorso all'indebitamento potesse essere previsto non soltanto fino alla misura del 50 per cento, come figurava nel testo del Governo, ma nella sua totalità, al 100 per cento. Il Governo ha accettato il suggerimento della Commissione riportato nell'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame e sul parere della 5ª Commissione permanente.

* RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, il parere del Governo sull'emendamento della Commissione è favorevole. Per adeguarsi al parere espresso dalla 5ª Commissione, il Governo ha presentato un emendamento che ho trasmesso alla Presidenza, che raccoglie i suggerimenti contenuti nel parere.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento testè presentato dal Governo.

DI LEMBO, *segretario:*

*All'emendamento 7.1, secondo periodo, sostituire le parole*: «bilancio triennale 1988-1990» *con le altre*: «1989-1991» e le parole: «per l'anno 1988» *con le altre*: «per l'anno 1989».

7.1/1 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi su questo emendamento.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

ANDREINI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1/1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 8, del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 8.

(*Valutazione di compatibilità ambientale*)

1. La valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto articolo 3-*bis*. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9.

(*Personale*)

1. Per le attività del servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le relative spese sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

A quest'articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 2, dopo la parola:* «spese» *inserire le seguenti:* «che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

9.1 IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*bis* del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9-*bis*.

(*Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia*)

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I rifiuti speciali, nonchè quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonchè dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede

ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non può essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.

7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dall'articolo 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora il trasporto avvenga via nave.

8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina già prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto articolo 12 relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.

10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 11.*

9-*bis*.3 TORNATI, ANDREINI, NESPOLO

*Al comma 11, dopo le parole*: «inclusi quelli tossici e nocivi» *inserire la seguente*: «illegittimamente».

9-*bis*.1 LA COMMISSIONE

*Al comma 11, sopprimere le parole*: «anche anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9-*bis*.2 PAGANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANDREINI. Gli emendamenti che abbiamo presentato andrebbero affrontati tutti insieme. Con il primo emendamento proponiamo di sopprimere (tra l'altro mi sembra che il parere della Commissione bilancio si sia indirizzato verso tale direzione) il comma 11: Ritiriamo volentieri tale emendamento se la Commissione ritira il proprio, dove si tende ad inserire la parola «illegittimamente».

Colgo l'occasione per esprimere parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Pagani che non crea equivoci.

PAGANI. Signor Presidente, il mio emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9-*bis*.3. Ritiro l'emendamento 9-*bis*.1 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Pagani.

* RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

ANDREINI. Ritiro l'emendamento 9-*bis*.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9-*bis*.2, presentato dal senatore Pagani.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 9-*ter* del decreto-legge introdotto della Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 9-*ter*.

(*Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti*)

1. Le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilità può essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987,

n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*quater* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo introdotto dalla Camera dei deputati, con l'annesso allegato è il seguente:

Articolo 9-*quater*.

(*Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio*)

1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

*a*) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

*b*) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

*c*) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.

7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.

8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonchè, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.

9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.

15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.

16. Al fine di limitare la formazione dei rifiuti e la pericolosità degli stessi nei confronti dell'uomo o dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i casi in cui non possono essere adoperati imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto delle merci, che non siano fabbricati con materiali biodegradabili oppure agevolmente recuperabili e riciclabili.

17. Chiunque non rispetta le prescrizioni dei commi precedenti è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a tre milioni.

ALLEGATO 1

(*articolo* 9-quater)

OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO *
PER CONTENITORI ED IMBALLAGGI PER LIQUIDI PRODOTTI
CON MATERIALI DIVERSI

| Gruppo N | Materiale | Obiettivo minimo di riciclaggio per il triennio 1990-1992 (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vetro | 50 |
| 2 | Metalli | 50 |
| 3 | Plastiche | 40 ** |
| 4 | Poliaccoppiati e poliestrusi | 40 *** |

* L'obiettivo di riciclaggio rappresenta la quota percentuale da conseguire nell'ultimo anno del triennio in questione, dopo raccolta differenziata e/o selezione dai rifiuti.

** La quota destinata alla termocombustione con il recupero di energia e calore non può superare il 50 per cento dell'obiettivo indicato, secondo le prescrizioni emanate dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987.

*** Solo se biodegradabili in misura inferiore al 75 per cento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole*: «nonchè da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato».

9-*quater*.1 LA COMMISSIONE

*Al comma 8, nell'allegato richiamato, nella nota contrassegnata con tre asterischi, sostituire le parole*: «inferiore al 75» *con le altre*: «inferiore al 65».

9-*quater*.5 LA COMMISSIONE

*Al comma 14, sostituire le parole*: «31 dicembre 1989» *con le altre*: «31 dicembre 1988», *e le parole*: «31 dicembre 1990» *con le altre*: «31 dicembre 1989».

9-*quater*.3 TORNATI, NESPOLO, NEBBIA, ANDREINI

*Sopprimere il comma 16.*

9-*quater*.2 LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 17.*

9-*quater*.4 LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 17 con i seguenti:*

«17. I soggetti di cui alla lettera *a*) del precedente comma 3 i quali non rispettino, nella produzione dei contenitori per liquidi, le indicazioni circa i materiali utilizzabili di cui al decreto previsto nel comma 8 del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a tre milioni per la prima infrazione rilevata, con ammenda di misura via, via raddoppiata per ogni successiva violazione.

17-*bis*. I soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 3, i quali non rispettino gli obblighi d'indicazione di cui al precedente comma 10 sono puniti con l'ammenda fino a lire 100 milioni.

17-*ter*. I soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 3, i quali pongano in essere violazioni degli obblighi di non fare previsti dal decreto di cui al precedente comma 16, sono puniti con l'ammenda fino a lire 100 milioni e l'arresto sino a sei mesi.

9-*quater*.6 NESPOLO, TORNATI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 9-*quater* sono abbastanza di facile lettura. Noi prevediamo l'ipotesi anche di eventuali contributi per il riciclaggio di materiali, come il vetro e il ferro, che per ora economicamente sono gestibili da parte delle aziende ma che in tempi diversi potrebbero comportare un contributo del Governo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria.

Per quanto riguarda l'emendamento al comma 8 dell'articolo 9-*quater*, si tratta di un abbassamento dello *standard* per quei materiali che non sono solo di plastica ma che inglobano anche una parte di cartone. Si è ritenuto piuttosto necessario riequilibrare la proporzione tra questi due materiali e correttamente si propone di abbassare l'aliquota dal 75 al 65 per cento.

La proposta di sopprimere il comma 16 si rende opportuna in quanto il contenuto di quella norma è stato recepito nel testo dal comma 9 dell'articolo 1; pertanto il comma 16 dell'articolo 9-*quater* è superfluo.

Infine, si propone di sopprimere il comma 17 che riguarda alcune sanzioni. Si ritiene infatti che tali sanzioni debbano riguardare l'intero provvedimento legislativo, con un'articolazione più congrua e meno finalizzata a questa norma particolare.

Pertanto chiediamo al Governo di riformulare l'articolo che riguarda le sanzioni, su cui ci soffermeremo più avanti.

ANDREINI. Signor Presidente, l'emendamento 9-*quater*.3 riguarda i contenitori per liquidi non conformi di cui al comma 14. Chiediamo che le date di immissione sul mercato e di produzione siano anticipate di un anno, rispettivamente al 1988 e al 1989.

NESPOLO. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 9-*quater*.6 perchè non siamo d'accordo sulla formulazione del comma 17 dell'articolo 9-*quater*, ma neanche - ci si consenta - sull'emendamento 9-*quater*.4, presentato dalla Commissione e del quale abbiamo discusso a lungo in quella sede. Secondo quest'ultimo emendamento, soppressivo del comma 17, le norme sanzionatorie penali, previste sia nella forma dell'ammenda che nella forma della reclusione, vanno ricomprese nell'articolo 9-*octies* riformulato dalla Commissione con l'emendamento 9-*octies*.1, sul quale il Governo si è già impegnato.

Noi riteniamo invece che in questa norma, che fa riferimento al comma 12 dell'articolo 9-*quater*, non siano ricomprese le trasgressioni di cui ai commi 8, 10 e 16 dello stesso articolo 9-*quater* che consideriamo particolarmente gravi.

In particolare, il comma 8 impone ai soggetti di cui alla lettera *a*) del precedente comma 3 (ossia i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori) di rispettare le indicazioni previste dai decreti che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria e con il Ministro della sanità, dovrà emanare.

Per quanto riguarda il comma 10, crediamo che sia per i produttori che per i trasportatori sia di particolare gravità omettere l'obbligo dell'indicazione. Ci si riferisce - come i colleghi vedono dal testo al nostro esame - all'indicazione che deve essere chiaramente scritta sull'etichetta che quel prodotto non deve essere diffuso nell'ambiente. Pensiamo che la norma contenuta nell'articolo 9-*quater* non abbia efficacia se non sono previste anche delle sanzioni e in questo caso proponiamo un'ammenda fino a 100 milioni di lire perchè la consideriamo una trasgressione di particolare gravità.

Di particolare gravità ci pare pure la violazione, a nostro parere non punita dall'emendamento 9-*octies* della Commissione, che si riferisce ai soggetti - sia produttori che trasportatori - che usino degli imballaggi o dei contenitori per i rifiuti tossici non conformi alle norme che il decreto del Ministro dovrà dettare. Anche questa ci pare un omissione rilevante, per cui

proponiamo non solo l'ammenda fino a 100 milioni di lire ma anche l'arresto fino a 6 mesi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9-*quater*.3 non concerne una questione molto importante se vista nel complesso del provvedimento che stiamo varando. Vorrei pregare i senatori Nespolo, Tornati, Andreini e Nebbia di riflettere perchè va differenziato lo adeguamento alle nuove norme. Certo, per una parte dell'Italia potrebbe andar bene la misura proposta da loro, ma c'è anche una parte d'Italia – il Centro-Sud, e lo dico con molto rispetto – che ha bisogno di un periodo maggiore di tempo per adeguarsi alle nuove norme. Prevedendo un anno in più abbiamo una maggiore certezza che anche talune regioni del Mezzogiorno d'Italia possano adeguarsi alla proposta che verrà approvata questa sera dal Parlamento.

In conclusione insisto per la data del 31 dicembre 1988 per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte e del 31 dicembre 1989 per quanto riguarda invece l'imperfezione delle etichette, dei marchi e di altri segni distintivi. Non sono questioni rilevanti, ma mi pare che l'opinione della Camera e del Governo, che hanno proposto queste date, debba prevalere. Prego quindi i senatori proponenti di non insistere per la votazione e di ritirare l'emendamento.

Per quanto concerne l'emendamento 9-*quater*.6, si tratta di un articolo un po' diverso se non alternativo rispetto a quello proposto dal Governo in Commissione, e che noi abbiamo recepito sulle sanzioni. Mi rimetto pertanto al parere del Governo, anche se personalmente mi sembrerebbe di non poterlo accettare.

* RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Su tutti gli emendamenti all'articolo 9 il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 9-*quater*.6 ribadisce la sua convinzione che la materia delle sanzioni sia trattata in modo equilibrato ed esauriente dall'emendamento che il Governo stesso ha presentato all'articolo 9-*octies*. Pertanto esprime parere negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9-*quater*.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9-*quater*.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Senatrice Nespolo, per quanto riguarda l'emendamento 9-*quater*.3, dopo l'invito rivoltole dal senatore, mantiene il suo emendamento?

NESPOLO. Su questo punto risponderà il senatore Nebbia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9-*quater*.3.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Manteniamo l'emendamento e dichiaro il voto favorevole anche della Sinistra indipendente.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Dichiaro di votare a favore di questo emendamento. Devo dire al relatore che la sua posizione mi sembra un po' in contraddizione con la misura di dissuasione fiscale adottata. Infatti da una parte vogliamo scoraggiare da subito l'uso di questi contenitori di plastica non biodegradabili, dall'altra ci fermiamo di fronte ad una riduzione dei tempi finali dell'operazione che devono portare a una sostituzione che non deve necessariamente escludere il ricorso alla plastica: ci possono essere anche dei contenitori di plastica permanenti che vanno benissimo, non vengono buttati e vengono riusati. Il vero problema è costituito da questa abitudine folle di tipo consumistico per cui facciamo pagare alla natura, all'ambiente e a noi stessi prezzi insopportabili.

Bisogna avere il coraggio di accelerare questo processo perchè prolungarne il tempo è un motivo di sofferenza. Non credo che anche le conversioni delle industrie siano facilitate da una protrazione dei tempi; probabilmente se il problema viene affrontato in tempi celeri e drammatici forse saremo politicamente aiutati ad affrontare i problemi della conversione e dell'aiuto ai lavoratori impegnati in questa industria.

Questo è il motivo del mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9-*quater*.3, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9-*quater*.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9-*quater*.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Avverto che l'emendamento 9-*quater*.6, presentato dai senatori Nespolo e Tornati, è precluso.

Ricordo che l'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge introdotto dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 9-*quinquies*.

(*Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste*)

1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

*a*) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;

*b*) cedere i prodotti di cui alla lettera *a)* alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

*c*) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

*d*) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.

4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio.

7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9-*sexies*.

(*Materiali e requisiti dei sacchetti in plastica*)

1. A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene a bassa densità, oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un'intera facciata per:

*a*) un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente;

*b*) l'indicazione del materiale utilizzato.

4. Si applicano le disposizioni dei commi 13 e 14 dell'articolo 9-*quater*.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «a bassa densità».

9-*sexies*.1 LA COMMISSIONE

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Materiali e requisiti dei sacchetti commercializzati sul territorio nazionale)»

9-*sexies*.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. Il primo emendamento tende a sopprimere le parole «a bassa densità» perchè bastava l'indicazione del sostantivo senza altra aggettivazione. Taluni sottilizzavano che bisognava introdurre alche il termine «alta densità»; si è deciso da parte della Commissione di lasciare solo il sostantivo che regge «a bassa densità».

Per quanto riguarda il 9-*sexies*.2, abbiamo cambiato la rubrica dell'articolo con: «(Materiali e requisiti dei sacchetti commercializzati sul

territorio nazionale)» perchè il precedente testo poteva indurre in qualche errore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il mio parere è favorevole.

NEBBIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Vorrei invitare i colleghi a riconsiderare la soppressione delle parole: «a bassa densità» riferite al polietilene. Effettivamente, ripensandoci, credo che mantenere il testo del Governo, riconoscendo una più facile degradabilità al polietilene a bassa densità, corrisponda meglio alle finalità del decreto-legge in esame.

Raccomando pertanto ai colleghi di prendere in considerazione il ripristino del testo originario, votando contro l'emendamento 9-*sexies*.1 stesso al fine di una maggiore chiarezza.

ANDREINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Chiediamo al relatore di ritirare l'emendamento considerata anche la discussione che si è sviluppata in proposito.

GOLFARI, *relatore*. Non sono in condizione di farlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9-*sexies*.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9-*sexies*.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 9-*septies* del decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 9-*septies*.

(*Adempimenti comunitari*)

1. Per consentire l'elaborazione delle relazioni periodiche nonchè la verifica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici, confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi, vuoti o pieni, nonchè i consorzi di cui all'articolo 9-*quater* e le imprese che riciclano contenitori per

liquidi sono tenuti a comunicare, per quanto di competenza, entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni che saranno definite con proprio decreto dal ministro dell'ambiente.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9-*octies* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9-*octies*.

(*Sanzioni*)

1. All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole: "I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osserva le prescizioni dell'autorizzazione è punito".

2. Chiunque ometta o faccia infedele comunicazione dei dati concernenti il catasto, nonchè i registri di carico e scarico, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

1. I soggetti di cui all'articolo 9-*quater*, comma 3, lettere *a*) e *b*), che non provvedono a denunciare, entro il 31 luglio 1989, al Ministero dell'ambiente le attività di produzione e di importazione ivi previste, sono puniti con la pena dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire dieci milioni.

2. Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi privi dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 12 dell'articolo 9-*quater*, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda sino a lire cinque milioni.

3. I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui al precedente articolo 3, comma 5, e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda sino a lire dieci milioni.

9-*octies*.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, rimetto al Governo l'illustrazione dell'emendamento 9-*octies*.1. Del resto, la Commissione ha recepito integralmente la proposta del Governo in ordine a questo articolo, che

riguarda le sanzioni. Essendo stato soppresso un comma precedente relativo alle sanzioni, su cui ci siamo soffermati poc'anzi, si doveva ripristinare l'articolo concernente le sanzioni stesse, ciò che abbiamo fatto accogliendo in Commissione il testo proposto dal Governo. Credo, pertanto, che il rappresentante del Governo sia nella condizione migliore per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accoglie l'invito del relatore?

* RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Credo, signor Presidente, che l'emendamento si illustri da sè.

Il Governo ha accolto l'invito della Commissione a sopprimere, alla fine dell'articolo 9-*quater*, il diciassettesimo comma, riferito alle violazioni relative a quell'articolo e ad inserire, invece, alla fine del provvedimento una norma di carattere generale che riguardasse le sanzioni per le principali violazioni che potessero aver luogo nei confronti delle funzioni stabilite e degli obblighi definiti dal decreto-legge.

Le sanzioni sono così previste dall'emendamento: «I soggetti di cui all'articolo 9-*quater*,... che non provvedono a denunciare, entro il 31 luglio 1989, al Ministero dell'ambiente l'attività di produzione e di importazione ivi previste, sono puniti con la pena dell'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda sino a 10 milioni.

Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi privi dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 12 dell'articolo 9-*quater*, è punito con l'arresto sino a 2 mesi e l'ammenda sino a 5 milioni.

I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono puniti con l'arresto sino a 6 mesi e l'ammenda sino a 10 milioni».

L'insieme di questo articolo comporta dunque un irrigidimento delle sanzioni coerente con la rigorosità della disciplina che si vuole intraprendere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9-*octies*.1.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Siamo favorevoli al testo accolto dalla Commissione ed illustrato dal Governo che precisa meglio, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, ove si parlava di chiunque e credo siano da condividere le espressioni usate dal Ministro.

Qualcuno obietta che l'ammenda è di rilevanza modesta e che forse era preferibile una multa di maggiore consistenza e più facilmente applicabile. Ma, trovandoci di fronte a grosse società, l'elemento sanzionatorio che più preoccupa è quello che ha rilevanza penale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9-*octies*.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 9-*novies*, con l'annesso allegato, e 9-*decies* del decreto-legge, introdotti dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9-*novies*.

(*Definizioni*)

1. In attuazione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

*a*) per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonchè i rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali;

*b*) per sacchetti o buste si intendono gli involucri preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;

*c*) per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili;

*d*) per liquidi alimentari si intendono quelli indicati nell'allegato 2 al presente decreto;

*e*) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si intende la fabbricazione di nuovi contenitori, o imballaggi, o di altri prodotti mediante contenitori usati nonchè l'utilizzazione di questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di energia e calore conformi alle disposizioni vigenti.

ALLEGATO 2

(*articolo* 9-novies)

LIQUIDI ALIMENTARI

1. Latte e liquidi derivanti dal latte, anche aromatizzati, ad esclusione dello yogurt e del kephir.
2. Oli commestibili.
3. Succhi di frutta e di ortaggi nonchè nettari di frutta.
4. Acque minerali naturali, di fonte, gassate e acque da tavola.
5. Bevande rinfrescanti senza alcole.
6. Birra, comprese le birre senza alcole.
7. Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole.

8. Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.

9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.

10. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione delle bevande.

11. Aceti fermentati e acidi acetici sintetici diluiti.

Articolo 9-*decies*.

(*Rifiuti ospedalieri*)

1. Tutti i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che per l'incenerimento, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

2. Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti dalle attività di ristorazione esercitate all'interno della struttura sanitaria.

3. La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di trattamento.

4. I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9-*undecies* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9-*undecies*.

(*Agevolazioni fiscali*)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

«27-*bis*) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi».

2. L'articolo 17-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*bis*. – *1*. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera *g)*, della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all'articolo 5».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 8».

9-*undecies*.1 IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GOLGARI, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9-*undecies*.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge introdotto dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 9-*duodecies*.

(*Oli esausti*)

1. Si applicano al conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli oli esausti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedono alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti.

2. Le imprese che provvedono per conto del consorzio obbligatorio degli oli usati alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli oli medesimi, devono essere munite di autorizzazioni delle regioni competenti, ai sensi dell'articolo 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Il registro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, sostituisce per i soggetti indicati il registro di carico e scarico di rifiuti previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e normativa regionale corrispondente».

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo* 9-duodecies, *inserire i seguenti:*

«Art. 9-*tresdecies*.

(*Mantenimento di somme in bilancio*)

1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 14, commi 4 e 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno successivo».

9-*duodecies*.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 9-*quaterdecies*.

(*Rifiuti agricoli*)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio delle imprese agricole sul fondo e relative pertinenze, tra le quali deve intendersi ricompresa la casa colonica, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2. Allo smaltimento di tali rifiuti provvede a proprie spese il produttore degli stessi che è facoltizzato ad utilizzare le discariche pubbliche più vicine, comprese quelle frazionate, quali cassonetti e simili.

3. Per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi resta ferma la vigente normativa.

4. È in facoltà del produttore dei rifiuti di cui al primo comma di stipulare, per lo smaltimento degli stessi e dei rifiuti tossici nocivi, apposita convenzione con i soggetti che gestiscono il relativo servizio pubblico e di definire con i medesimi, anche tramite l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'ammontare della tassa di smaltimento tenendo conto del servizio effettivamente prestato».

9-*duodecies*.0.2 MICOLINI, ALIVERTI, VERCESI, FABRIS, BONORA, PERINA, ZANGARA, MORA

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 9-*duodecies*.0.1.

GOLFARI, *relatore*. Abbiamo accolto in Commissione questa proposta del Governo, signor Presidente, perchè ci sembrava orientata a migliorare complessivamente il testo anche se l'origine di tale discorso bisogna farlo risalire alla legge n. 441, precedente a questa. Il Governo ci proponeva di impegnare negli esercizi finanziari successivi le somme non impegnate negli esercizi precedenti. Ci sembra una cosa ragionevole e razionale, per cui la Commissione ha ritenuto di accogliere la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9-*duodecies*.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 9-*duodecies*.0.2.

VERCESI. Questo emendamento, signor Presidente, ha il solo scopo di precisare che le disposizioni di questo disegno di legge non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio delle imprese agricole sul fondo e relative pertinenze, tra cui quelle delle case coloniche. È vero che all'articolo 9-*novies* viene precisato che in attuazione della direttiva CEE n. 339 del 1985, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni: per i rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, nonchè rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti dalla lavorazione industriale, il che fa presumere che dovrebbero essere esclusi i rifiuti residuali derivanti dalla attività delle imprese agricole. Se l'interpretazione è quella che io ho dato, l'emendamento viene ritirato; se l'interpretazione non è questa, insistiamo per l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei suggerire al collega Vercesi che propone giustamente una preoccupazione che ha investito il mondo agricolo, che sappiamo essere molto attento a tutta l'attività del nostro Parlamento, che le sue preoccupazioni non hanno fondamento non solo perchè, come egli ha già citato, questo articolo 9-*novies* precisa già molto bene l'ambito di applicazione di questa legge, ma anche perchè tutta la legislazione precedente, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, fa un chiaro riferimento alla suddivisione degli ambiti, escludendo i rifiuti provenienti dal mondo agricolo dal contesto del rifiuto industriale.

Credo quindi che le preoccupazioni del collega Vercesi come degli altri colleghi siano già abbondantemente accolte dalla nostra legislazione, per cui non ritengo che si debba insistere su questo emendamento e, penso, come egli peraltro ha detto, che, dopo le assicurazioni che la Commissione dà mio tramite, si possa ritirarlo.

Possiamo comunque accogliere, nonostante tutto (credo che anche il Governo lo possa fare), una raccomandazione nel senso di prestare attenzione, ogni qualvolta che ne verrà l'occasione, in questa sede come in altre, a tener ben distinta la questione del rifiuto agricolo da quella del rifiuto industriale. In questo senso credo che si possa procedere.

* RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il Governo concorda pienamente con le raccomandazioni e con le considerazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'emendamento 9-*duodecies*.0.2 se, udito il parere del relatore e del Governo, insistono per la votazione.

VERCESI. I chiarimenti vanno bene, signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 10.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente esprime delle riserve sul decreto al nostro esame.

Certamente è urgente (lo dicevo anche nella dichiarazione di voto stamattina) avere una buona legislazione sullo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. La Camera ha apportato molte positive modifiche al testo originario del Governo, con contributo determinante dell'opposizione di sinistra. Per esempio è stato introdotto il criterio che la guerra ai rifiuti industriali comincia dalla modificazione dei cicli produttivi e dall'intervento sulla qualità e quantità delle merci consumate, come molti di noi sostengono da anni.

Nel testo al nostro esame mancano peraltro iniziative per un inventario delle discariche abusive, cioè dei rifiuti tossici e nocivi presenti e sparsi nel territorio su cui troppo poco si sa, per cui sono troppo lunghi i tempi di attuazione.

Alcuni emendamenti approvati in Commissione e qui in Aula poco fa hanno attenuato certi miglioramenti introdotti dalla Camera; anche così, tuttavia, un piano di trattamento e riduzione dei rifiuti industriali e dei rifiuti che si formano in molte attività di consumo è meglio di niente.

Se avessimo potuto lavorare in modo meno affrettato avremmo forse prodotto una legge migliore, ma, pur con le riserve sopra dette, la Sinistra indipendente voterà a favore del disegno di legge di conversione di questo decreto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TORNATI. Signor Presidente, colleghi, io sono convinto che l'Aula, nel dibattito di oggi, abbia fatto bene a sottolineare l'importanza di questo provvedimento.

Senza dubbio la questione dei tempi a disposizione per la discussione è una questione reale, importante, sulla quale ci siamo soffermati; ma noi

crediamo che l'importanza di questo provvedimento debba essere adeguatamente valutata da quest'Aula.

Vi sono sicuramente dei limiti però è certo che questo provvedimento così approvato da quest'Aula sul testo trasmesso dalla Camera riesce in modo soddisfacente a coniugare le questioni dell'emergenza, che ci hanno drammaticamente impegnato in tutto il periodo estivo e ancora continuano (ieri eravamo qui mentre fuori alla Camera c'erano manifestazioni delle donne di Manfredonia), riesce a coniugare discretamente, dicevo, la problematica dell'emergenza con quella della messa a regime, con una visione programmatica, delle questioni dei rifiuti industriali.

Ecco, questo è un fatto che secondo noi è importante. D'altra parte, la definizione di un piano triennale per la riduzione dei rifiuti e quindi la utilizzazione di sostanze meno inquinanti è un fatto che va in questa direzione. Il catasto nazionale dei rifiuti tossici e nocivi è un altro elemento distintivo del provvedimento. Le norme per l'esportazione dei rifiuti, quelle sui trasporti transfrontalieri sono altrettanto importanti, interessando il tema che maggiormente ci ha assillato nei mesi trascorsi e che è ancora oggi aperto. L'incentivazione a costruire impianti di smaltimento assieme alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sono norme altrettanto significative.

Questi elementi contenuti nel provvedimento che stiamo per approvare sono tali e tanti da giustificare una nostra dichiarazione di voto favorevole, anche se l'emendamento approvato relativamente al rinvio di 60 giorni per la definizione, da parte del Ministero delle finanze d'intesa con quello dell'ambiente, dei criteri e dei metodi di applicazione delle norme sulle famose 100 lire di imposta sui sacchetti di plastica fa sorgere qualche perplessità. Questo, non tanto perchè non comprendiamo che l'applicazione di questa tassa ha dei risvolti non chiari, quanto perchè non vorremmo – lo diciamo per chiarezza di posizioni – che il rinvio crei dei problemi ulteriori, anche di coordinamento tra i due Ministeri interessati. Non vogliamo, quindi, considerare questo rinvio come un atto dilatorio del provvedimento: per il momento lo consideriamo volto alla ricerca di un'applicazione più corretta del provvedimento stesso.

D'altra parte, credo che la questione dei tempi in cui abbiamo discusso tale disegno di legge sia reale. Il senatore Spadaccia questa mattina ha affrontato il problema in modo molto puntuale. Ma penso che in effetti sia un falso problema quello della ripartizione dei tempi nei rapporti con la Camera, dato che in quella sede, quando abbiamo inviato alcuni provvedimenti negli ultimi giorni prima della scadenza, probabilmente i colleghi deputati avranno ripetuto le nostre stesse argomentazioni. A mio avviso, il problema di fondo è quello della decretazione d'urgenza, dato che se non ci fossimo trovati di fronte ad un decreto-legge, che aveva certo il carattere dell'urgenza, ma che doveva far fronte ai ritardi pregressi e spaventosi dei Governi precedenti, la questione poteva essere affrontata in termini diversi e più appropriati. Invece, qui, con decreto, non solo abbiamo affrontato l'emergenza, ma anche la programmazione e il problema dei rifiuti solidi urbani, invadendo la materia di una legge varata appena un anno fa. Questo è il vero problema: la precipitazione con cui si affrontano questioni che sono di assetto, che investono scelte fondamentali dello Stato.

Poi, c'è anche la questione dei rapporti con la Camera, che, giustamente, si diceva va affrontata a livello di Regolamento nostro e dell'altro ramo del Parlamento, dato che se solo noi l'affrontiamo essa si riproporrà sempre

negli stessi termini. È quindi un problema di sistemazione, non solo di buoni rapporti di vicinato.

Esistono dei ritardi e i fatti drammatici che sono accaduti ci hanno costretto a prendere delle decisioni. Bisogna dire che il testo approvato dalla Camera è sostanzialmente buono; certo, ci sono questioni su cui abbiamo lavorato e non escludo che, se avessimo avuto più tempo, avremmo lavorato meglio e su molte altre questioni. Devo dire comunque che il dibattito che si è sviluppato alla Camera dei deputati è stato tale, incrociandosi proposte e approvazioni di diversa natura, da far nascere alcune incongruenze. Però, non volendo considerare solamente questo aspetto, voglio valutare l'effetto positivo del dibattito della Camera dei deputati: si è creato un giusto rapporto dialettico tra il Governo e il Parlamento, tra il Governo e la propria maggioranza. In quella sede c'è stato un confronto tale che lo stesso ministro Ruffolo ha dichiarato che con quell'atto è stata dimostrata l'efficienza del Parlamento. Spero che nelle sue prossime dichiarazioni includa a maggior ragione anche il Senato perchè noi abbiamo dimostrato una superefficienza.

Comunque, desidero sottolineare che l'efficienza non dipende dal fatto che il provvedimento sia stato approvato (questo è il risultato): il fatto importante e nuovo è che la dialettica, l'autonomia del Parlamento e il rapporto dialettico con il Governo hanno permesso di approvare un provvedimento con una larghissima maggioranza, frutto non di una visione consociativa ma della sintesi di un confronto dialettico in cui tutte le forze si sono espresse approdando ad una determinata conclusione.

GOLFARI, *relatore*. La parola consociativa oggi è una parolaccia.

TORNATI. Senatore Golfari, volevo sottolineare un altro aspetto del problema. Questo è quanto si è verificato.

Mi è stato detto – non so se ciò sia vero, ma lo dico tra noi colleghi della 13ª Commissione – che il ministro Ruffolo, forse in base a qualche argomento a noi non noto, parlando del successivo esame del provvedimento al Senato abbia dichiarato: «mi auguro che non faccia le bizze».

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Non l'ho mai detto.

TORNATI. Mi sembra che siamo tutto tranne che delle persone che fanno le bizze. Siamo delle persone molto posate e abbiamo ricevuto recentemente alcuni apprezzamenti di notevole significato. Comunque il problema...

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Non solo non l'ho mai detto, ma non l'ho neanche letto.

TORNATI. Prendo atto della smentita del Ministro.

Comunque credo che i senatori abbiano posto delle questioni reali in ordine alla possibilità di lavorare su problemi estremamente seri. Pertanto, sotto tale profilo, seppure in tante difficoltà, abbiamo fatto bene il nostro lavoro e ci auguriamo che questo provvedimento, che tornerà alla Camera dei deputati, venga approvato nel testo attuale e possa diventare legge dello Stato. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana sul provvedimento al nostro esame. Nella discussione che si è sviluppata questa mattina in ordine all'urgenza del provvedimento, alcuni colleghi sono intervenuti per richiamare il fatto che noi stessi ci siamo trovati ad affrontare il decreto-legge in termini di emergenza. Non voglio soffermarmi su tale aspetto, ma ritengo che quanto hanno dichiarato i senatori Bosco e Acquarone rifletta lo stato d'animo di molti di noi. Nonostante ciò ci siamo messi al lavoro in Commissione e devo dare atto all'ottimo relatore Golfari, al presidente Pagani e a tutti i membri della Commissione di essersi impegnati a fondo per introdurre quelle modifiche che a nostro giudizio hanno meglio calibrato e precisato il provvedimento. Per questo motivo direi che non è stato fatto alcun stravolgimento del testo originario ma che il provvedimento sia tale da avere avuto l'apprezzamento anche della 5ª Commisione (vi erano stati dei problemi anche alla Camera dei deputati). Abbiamo saputo con pochissime correzioni confermare un impegno che ci si era già assunto alla Camera dei deputati. Sia il relatore, onorevole Galli, sia la Commissione ambiente, sia l'intera Assemblea di Montecitorio hanno fatto un buon lavoro; anche io convengo sul fatto che, tutto sommato, questo provvedimento è stato notevolmente migliorato diventando da provvedimento di emergenza un disegno di legge quadro, a regime.

Sono stati affrontati molti problemi. Si è partiti dall'emergenza, ma l'obiettivo è stato quello di affrontare l'emergenza per uscirne. Non si è trattato di una mera valutazione neutra, quanto piuttosto del desiderio di cercare delle norme quadro cui fare riferimento per non ritrovarsi poi in situazioni simili a quelle che abbiamo vissuto nel corso dell'estate, in cui abbiamo visto il Ministro dell'ambiente in prima linea in una serie di vicende che hanno evidenziato una situazione estremamente precaria, quale quella dei rifiuti tossici e nocivi.

Il provvedimento è vario; esso tratta diverse materie. Si preoccupa soprattutto – pur affrontando i problemi connessi agli oli esausti, alle pile, alla plastica, ai rifiuti ospedalieri, ai rifiuti solidi urbani, ai rifiuti speciali nel loro complesso ed in particolar modo quelli tossici e nocivi – di capire i meccanismi per arrivare a un loro contenimento e soprattutto di premiare coloro che agiscono alla fonte, trovando quelle tecnologie che ci consentono di produrre minori quantità di rifiuti e quindi di avere minori problemi per il futuro. Non bisogna sempre affrontare la questione dei rifiuti così come ci si presenta, ma occorre cercare di eliminare il problema per quanto possibile.

Mi sembra che il lavoro fatto sia stato egregio. Potremmo ottenere dei risultati se ci sarà quella concordia operosa tra enti locali, regioni e Governo che è necessaria per affrontare un problema di così vasta portata. Sono state riportate delle cifre notevoli: ricordo di aver già detto in quest'Aula che il sommerso anche in questa partita è notevolissimo e che quindi ci sarà bisogno un po' alla volta di farlo emergere per individuarlo e affrontarlo in termini tali da consentire al nostro paese di allinearsi alle nazioni europee più evolute, anche se – come abbiamo sentito – quasi tutti hanno questi problemi.

Termino ringraziando per il lavoro svolto il signor Ministro e tutti i colleghi. Sono dibattiti che arricchiscono tutti noi non solo nel senso che ci

danno la misura dell'interesse e della competenza che tutti si sforzano di avere in materia, ma anche per l'impegno corale che abbiamo generalmente avvertito. Sono lieto che anche in questa Assemblea vi sia quella unanimità di assensi che si è verificata nell'altro ramo del Parlamento. Mi auguro che su tante questioni possiamo ritrovare proprio questa unità che ci consente di avere migliori risultati. Con questo confermo il voto positivo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, comunico a nome del Gruppo socialista il voto favorevole al disegno di legge che stiamo per licenziare questa sera. Si tratta di un testo che noi consideriamo importante e complessivamente soddisfacente. L'apprezzamento per il lavoro svolto e i ringraziamenti che abbiamo sentito esprimere e che confermiamo per il lavoro fatto in questa sede e anche nell'altro ramo del Parlamento, l'impegno del Ministro che ha proposto e seguito dal primo giorno il disegno di legge, danno conferma della nuova visione che caratterizza l'impegno del Parlamento nella materia ambientale. Credo che il voto quasi unanime che alla Camera ha accompagnato il provvedimento che oggi abbiamo esaminato abbia un significato che va al di là del conteggio numerico.

Anche noi qui al Senato nel mese di agosto abbiamo licenziato un importante provvedimento concernente il programma di salvaguardia triennale; ricordo con soddisfazione che l'abbiamo licenziato con voto quasi altrettanto unanime, il che significa che nella materia dell'ambiente riusciamo a comporre conflitti di interesse difficili con soluzioni unitarie che a mio parere vanno a onore dei membri di ambedue le Camere.

Di qui una valutazione non negativa dell'emergenza nella quale ci siamo trovati quest'oggi, dell'emergenza processuale e dell'emergenza ambientale. La Camera ha fatto un lavoro poderoso. Noi abbiamo fatto altre volte un lavoro poderoso in materia di ambiente rimettendolo alla Camera, a volte anche al limite del termine di approvazione. Quando diciamo lavoro poderoso, diciamo una cosa significativa perchè con il provvedimento sui rifiuti abbiamo affrontato un settore nel quale possiamo cominciare ad affermare di avere una legislazione sufficientemente adeguata; con due osservazioni: la prima è che cominciamo a coprire una grande lacuna legislativa in materia di lotta all'inquinamento da rifiuti; mentre altri settori di lotta all'inquinamento sono scoperti e di questo bisogna tener conto per dire che il nostro è un impegno di primo momento rispetto al cumulo di impegni che ci stanno di fronte in materia di ambiente (parlo di inquinamento dell'acqua, dell'aria e da rumore, tre settori nei quali il nostro ordinamento legislativo ancora non è a livello delle nostre attese). La seconda osservazione riguarda il fatto, che è vero che abbiamo affrontato il settore particolarmente difficile dei rifiuti, lo sappiamo – ci sono delle certe testimonianze – ma la normativa in questo settore, come ogni altra dell'ambiente, non darà risultati sufficienti se non sarà accompagnata da un'azione amministrativa adeguata a tutti i livelli, a livello di Stato, di regione e di comune.

Di qui la preoccupazione per le insufficienze strutturali che il Ministro dell'ambiente più volte ci ha rassegnato intorno alla situazione del Ministero. Se facciamo un elenco dei contenuti di questo provvedimento possiamo dire di aver affrontato globalmente il problema dei rifiuti, al di là dell'aspetto limitato ai rifiuti industriali. Tutto questo non porterà effetti se non sarà accompagnato da un grande sforzo di organizzazione amministrativa. La norma è astratta; per suo carattere è generale e richiede, poi, la puntualità e la continuità dell'intervento. Esprimo a nome del Gruppo socialista l'impegno perchè allo sforzo legislativo, che questa legislatura sta compiendo nei due rami del Parlamento e che porta alle accennate convergenze significative, si accompagni uno sforzo di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato nel settore dell'ambiente. Dobbiamo impegnarci in questo sforzo e attivare la nostra sensibilità su questi obiettivi; altrimenti ci troveremmo con delle norme quadro di buona redazione, ma con risultati non soddisfacenti per la gente amministrata.

Ultima osservazione intorno alla spinta che ci porta verso il futuro, in chiusura di una discussione così appassionata come quella della giornata di quest'oggi: il Senato ha apportato sicuramente alcuni miglioramenti al testo iniziale. Dobbiamo rivendicare alla nostra fatica questi miglioramenti; ne voglio sottolineare due che considero particolarmente importanti: primo, aver rafforzato il sistema sanzionatorio. Troppo spesso adottiamo una normativa ben descritta e ci dimentichiamo che se non è accompagnata da princìpi rigorosi di sanzione questa normativa diventa per i cittadini solo un'indicazione astratta e lontana, difficile da recuperare. L'altro elemento importante, a proposito della tassa di scopo sui sacchetti, è quello di aver avuto la sapienza – uso questa parola – di aver introdotto un termine di 60 giorni perchè il Governo, nell'intesa tra i Ministri dell'industria e delle finanze, abbia a dire con quali metodi e con quali criteri la tassa sarà applicata.

Siamo per riforme serie e non per riforme di demagogia. Le bandierine ci piacciono fino ad un certo punto; ci interessano piuttosto le bandiere, cioè le affermazioni di principio a carico dei cittadini, accompagnate da criteri con cui i cittadini sappiano come far fronte agli obblighi che poniamo loro.

In questo quadro, il rapporto che abbiamo impostato, discusso e forse definito, tra tutela ambientale e produzione industriale è venuto con questo decreto-legge, al pettine. Ci siamo dovuti incontrare – e non scontrare – con gli interessi del settore produttivo e industriale, particolarmente avanzato nel nostro paese. Ad esso dobbiamo mandare un messaggio: quello dell'adeguamento alle esigenze che vogliamo esprimere e della comprensione per questo impegno. Non potrà essere un impegno formale, poichè in materia di ambiente i risultati si devono vedere in concreto, e non nelle parole, o sulla carta stampata e neppure nelle dichiarazioni di pubblicità.

Raccolgo quindi l'esito del nostro lavoro per inviare un messaggio al settore della produzione; lo accompagno (collega Vercesi, mi permetta questo appello) con un richiamo all'importanza dell'ordine del giorno approvato poco fa per gli stessi impegni e doveri assunti nei confronti del mondo agricolo (doveri e impegni che peraltro conosciamo), per il quale tuttavia dobbiamo ancora dire che molto, forse troppo resta ancora da fare.

In questo clima di soddisfazione per il lavoro svolto e di impegno per il lavoro futuro, il Partito socialista conferma la sua completa adesione al decreto-legge portato al nostro esame. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, intervenendo stamane in sede di esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge esprimevo le perplessità della Commissione in ordine alla possibilità di discutere in Aula nei tempi previsti un provvedimento così complesso. Non posso quindi non dare continuità a quanto avevo detto stamane senza sottolineare che tuttavia a questo risultato siamo comunque giunti. Questo, però, non sarebbe nulla se non dovessi ripetere, come hanno fatto altri colleghi, che a questo risultato si è giunti non già approvando un disegno di legge a scatola chiusa, bensì apportandovi dei miglioramenti con senso di responsabilità, entrando nel merito e approfondendo taluni contenuti che, a nostro avviso, rappresentavano per lo meno elemento di dubbio. Siamo però riusciti a superare la ristrettezza dei tempi con senso di responsabilità. Credo sia un aspetto da sottolineare e che si debbano perciò ringraziare i membri della Commissione ed in particolare il relatore, senatore Golfari, che ha compiuto uno sforzo meritorio, dando atto anche al Governo di aver manifestato qualche perplessità iniziale ma di aver poi compreso che la Commissione non era animata dall'intento di difendere le sue prerogative ed il suo spazio, ma solo dall'intento di svolgere il suo lavoro con grande responsabilità.

Detto questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico sul provvedimento, anche se permane qualche riserva. Non è tuttavia il caso di andare qui a cercare, come si suol dire, il pelo nell'uovo; ciò che importa è il risultato complessivo, è la risposta che abbiamo dato in tempi brevi alla nazione su questo grave problema.

Devo sottolineare che il decreto-legge affronta l'emergenza, ma lo fa attraverso una normativa con proiezioni a regime che non possono essere sottaciute. Non può essere sottaciuto, come ricordava il senatore Nebbia, l'articolo 1 del provvedimento, laddove si parla di misure per la minore produzione di rifiuti, che indica, anche per la posizione che assume, la strada giusta che non è quella – lo abbiamo detto tante volte – del pulire di più, ma dello sporcare di meno. In parole semplici, è importante il catasto e l'osservatorio dei rifiuti che sono introdotti con questo provvedimento, è importante il programma di emergenza, così come sono importanti gli impianti di iniziativa pubblica ed il regolamento delle spedizioni transfrontaliere. Vorrei sottolineare che a queste, nell'approvazione del Senato, è stata tolta una valenza di retroattività inserita nel provvedimento della Camera che forse avrebbe portato a qualche dubbio di interpretazione, a qualche contenzioso. Ciò è stato fatto senza, d'altro canto, limitare i poteri di rivalsa dello Stato che deve pure avere contro coloro che si sono approfittati di talune situazioni.

Ci sono altri indirizzi che dobbiamo sottolineare, come il consorzio obbligatorio per il riciclaggio e tante altre cose di cui si è parlato oggi.

Da ultimo vorrei accennare alla grossa innovazione costituita dalla cosiddetta «tassa ecologica»: le 100 lire sulla bustina di plastica, come suole essere chiamata comunemente. Noi riteniamo che costituisca un provvedi-

mento importante per scoraggiarne l'uso, non perchè sia di per sè inquinante, ma perchè ne facciamo un cattivo uso. Forse questa tassa avrebbe potuto essere ancora maggiore.

Abbiamo avuto qualche perplessità: credo che la pausa di riflessione che abbiamo offerto al Governo con la misura ricordata dal senatore Cutrera dei 60 giorni per l'emanazione di un regolamento, possa fugare quelle perplessità, pure giuste, che avevamo sulla possibilità di una corretta applicazione di questa tassa, affinchè i proventi della stessa possano andare effettivamente allo Stato e non entrare nelle tasche di intermediari, di speculatori o di persone che avrebbero potuto – ma speriamo non possano – approfittare di una applicazione non corretta. Putroppo possiamo punire i furti con la legge ma dobbiamo anche avere i carabinieri per arrestare i ladri: se non ci sono i carabinieri i ladri possono fare quello che vogliono.

Speriamo che in questi 60 giorni il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per l'ambiente, possa mettere a punto un sistema di controllo e di corretta applicazione tendente a scoraggiare diversioni di questa tassa.

Da ultimo voglio solo ricordare, rifacendomi alle parole che magistralmente il senatore Cutrera ha saputo dire, il clima nuovo con cui politicamente vengono affrontati i problemi dell'ambiente, riuscendo a conseguire risultati importanti e significative convergenze.

Non posso non ricordare che i provvedimenti sull'ambiente sono stati approvati quasi all'unanimità o, comunque, senza scontri violenti e in breve tempo. Ciò significa senso di responsabilità e credo che possa servire d'esempio.

Ribadisco il voto favorevole a questo provvedimento da parte del Gruppo socialdemocratico. (*Applausi dal centro sinistra*).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Non porterò via, signor Presidente, signor Ministro, altro tempo. Nel ringraziare anche io il Presidente della Commissione, il relatore e tutti i colleghi che hanno consentito il buon lavoro di oggi, volevo ricordare come tante volte abbiamo visto attaccare alla locomotiva di un decreto ministeriale di emergenza tanti articoli di origine parlamentare che aggiungevano interessi particolari, settoriali, corporativi.

Questa volta, alla locomotiva di un decreto ministeriale che nasceva da una emergenza drammatica, come quella che abbiamo conosciuto questa estate, dall'angoscia delle navi che non trovavano approdo, denunciate dal Presidente della Repubblica, si sono aggiunti molti articoli che riguardano interessi generali. Emerge la necessità di affrontare con uno spirito non di emergenza e quindi non di tampone problemi gravi con cui dobbiamo fare i conti, affrontandoli finalmente con serietà.

Potevamo temere che, da questo modo affrettato di legiferare, sulla spinta dell'emergenza, venisse fuori un provvedimento farraginoso, contraddittorio, velleitario, un pasticcio legislativo di quelli che, purtroppo, spesso siamo abituati a licenziare, a conoscere e a denunciare.

Può darsi che qui e lì ci sia qualche cosa che dovremo correggere, ma l'impressione (e in questo sono confortato dal parere, molto più del mio valido, del collega Cutrera) è che non di questo si tratti, che questa volta sia

un provvedimento serio che offre degli strumenti seri di carattere legislativo di cui certo andrà verificata con molta serietà la attuabilità e la efficacia amministrativa. Questo è un problema però di volontà politica del Governo e del Parlamento.

Io non sono molto abituato, in questo periodo, a unire il mio voto a maggioranze o, addirittura, a unanimità parlamentari, però devo dire che questa sera lo faccio con piacere e spero che questo voto concorde del Parlamento possa contribuire a segnare una pagina nuova nelle difficili questioni ambientali del nostro paese. (*Applausi dalla sinistra e dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

## Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato al Resoconti della seduta odierna.*

## Ordine del giorno per la seduta di martedì 8 novembre 1988

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute previste per domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 8 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Norme generali sulle procedure per l'esecuzione degli obblighi comunitari (835).

II. Discussione congiunta di disegni di legge:

1. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia (1086) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (1096) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 21,10*).

*Allegato alla seduta n. 179*

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 26 ottobre 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, VIGNOLA, CONDORELLI, ALBERICI,. BOFFA, BOMPIANI, GUIZZI, CHIAROMONTE, IMBRIACO, DE VITO, ZECCHINO, INNAMORATO, TAGLIAMONTE e TOTH. - «Contributo straordinario alla Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli» (1380).

**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

VENTRE ed altri. - «Norme concernenti l'allevamento dei colombi viaggiatori per l'impiego sportivo» (1077), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª e della 12ª Commissione;

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia):

ONORATO ed altri. - «Modifica degli articoli 176 e 177 del codice penale concernenti la liberazione condizionale» (1134), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 4ª Commissione permanente* (Difesa):

BOATO e STRIK LIEVERS. - «Regolamentazione del servizio civile alternativo» (1080), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª, della 12ª, della 13ª Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

**Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta del 26 ottobre 1988 la 7ª Commissione permanente (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato i seguenti disegni di legge:

«Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka» (1260) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Deputati BASSANINI ed altri. - «Ordinamento della professione di guida alpina» (1196) (*Approvato, con modificazioni dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Interrogazioni**

LONGO. - *Al Ministro delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che l'ELSAG ha pressochè concluso le trattative con un gruppo industriale americano per la vendita della SAIMP di Padova;

che di questo orientamento-decisione l'ELSAG ha già dato informazione al sindacato;

che in sede locale un partito di Governo (la Democrazia cristiana) ha confermato, nel corso di un'assemblea della propria organizzazione in azienda, questo orientamento;

che il «comitato politico istituzionale per la SAIMP» (costituito presso la provincia di Padova e presieduto da un assessore provinciale) in un suo recente documento ha chiesto che si sospenda ogni trattativa di vendita della SAIMP da parte dell'ELSAG e che il Ministro delle partecipazioni statali intervenga nella vicenda,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che l'ELSAG stia clamorosamente contraddicendo gli indirizzi espressi dal Ministro in indirizzo nella riunione del luglio scorso - indirizzi peraltro accolti in quella sede dai dirigenti ELSAG - che consistevano nell'affidare all'ELSAG il compito di definire un progetto industriale per la SAIMP nell'ambito della strategia della «fabbrica automatica», essendo chiaro che «progetto industriale» non è sinonimo di «vendita»;

se non si ritenga che il gruppo dirigente ELSAG sia venuto meno ad un rapporto di elementare correttezza con il Ministro, avendo più volte dichiarato rappresentanti del Ministro che non vi era stato da parte del Ministero nè informazione nè avallo ad operazioni di cessione;

se non sia evidente la necessità di far svolgere ad altri settori delle partecipazioni statali il compito di «istruttoria» e di ricerca per la definizione di strategie di rilancio della SAIMP;

poichè il gruppo RSE (Selenia-ELSAG) dovrebbe entrare completamente in Finmeccanica, che ha già una presenza cospicua - oltre all'Ansaldo - nel settore delle macchine utensili e dell'automazione di fabbrica, presenza rafforzata da recenti acquisizioni e partecipazioni (FATA di Torino e ITP) se non si ritenga doveroso intervenire presso l'IRI perchè si decida sulla collocazione finanziaria dell'ELSAG, e siano quindi i vertici della Finmeccanica, nel quadro di una strategia «forte» del settore, a valutare il ruolo della SAIMP;

se non si configuri, nella fretta con cui l'ELSAG vuole sbarazzarsi della SAIMP, il tentativo di uscire dal settore «fabbrica automatica» per non rischiare, nella Finmeccanica, una qualche subalternità verso altre aziende per quanto riguarda il progetto specifico di automazione di fabbrica e se, quindi, nell'atteggiamento dei dirigenti ELSAG non prevalga, contro un'obiettiva valutazione degli interessi generali delle partecipazioni statali, un calcolo di opportunità «personale» o, quanto meno, una ristretta ottica aziendale;

se non si ritenga opportuno di aderire alla indicazione del «comitato provinciale politico istituzionale per la SAIMP», bloccando le trattative in corso e promuovendo al più presto un incontro con lo stesso comitato in sede ministeriale;

se non si intenda promuovere un'indagine sul comportamento dei dirigenti dell'ELSAG, dalla fase della «privatizzazione Salvagnini» ad oggi, con particolare riferimento alla vicenda scandalosa della PROMA, per valutare se sia ancora possibile con essi un rapporto fiduciario dal punto di vista delle garanzie di una corretta tutela degli interessi pubblici e delle stesse partecipazioni statali.

(3-00571)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

DE CINQUE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere:

i motivi che hanno indotto il Ministro interrogato e l'ente Ferrovie dello Stato ad emanare le disposizioni che vincolano la concessione del nulla osta per l'esercizio di autolinee *non stop* sul tratto autostradale Pescara-Roma, alla condizione che il prezzo del biglietto non sia inferiore a quello praticato per la prima classe del treno rapido sulla stessa tratta ferroviaria, condizione che ha portato il costo del biglietto di autobus da Pescara o Chieti a Roma a ben lire 24.000, con un ingiustificato ed enorme aggravio rispetto ai prezzi praticati su tratte autostradali anche di minore percorrenza. Infatti, per il tratto L'Aquila-Roma, pari a circa il 60 per cento del precedente, si pagano appena lire 7.000, ed altrettante per il tratto Sulmona-Roma, di pari lunghezza; ma ancora più stridente è il contrasto con altre autolinee, il cui biglietto, per percorsi ben più lunghi, costa proporzionalmente molto meno: si vedano ad esempio le linee Avellino-Roma (lire 12.700), Bari-Roma (lire 30.000), Messina-Roma (lire 40.000);

se non si intenda pertanto rivedere il suddetto provvedimento, così limitativo e penalizzante, tanto nei confronti delle ditte esercenti le autolinee quanto nei confronti dei cittadini abruzzesi utenti di tale servizio, che debbono pagare un ingiusto balzello alla inefficienza della linea ferroviaria Pescara-Roma, le cui tristi condizioni, ripetutamente segnalate ma mai ovviate, li costringono a servirsi delle autolinee pubbliche, sopportando così un costo enormemente maggiore.

(4-02344)

IMPOSIMATO, VISCONTI, SALVATO, VIGNOLA, IMBRIACO. - *Ai Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nel dicembre 1985 alcuni esponenti del consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) denunciavano gravi irregolarità commesse in relazione all'attività di ricostruzione in base alla legge n. 219 del 1981 nel territorio di Vico Equense e, più in particolare, all'attività di ricostruzione dei fabbricati di villa Olivieri e villa Ciampitti;

che in seguito alla predetta denuncia fu iniziato dall'autorità giudiziaria di Napoli un procedimento penale nel corso del quale veniva disposta perizia tecnica per l'accertamento delle violazioni denunciate;

che dalla perizia tecnica disposta dal giudice istruttore di Napoli e depositata dall'architetto Bruno Starita nell'aprile del 1988 è emersa una conferma delle gravissime irregolarità denunciate, poichè il fabbricato realizzato è nettamente diverso rispetto alla concessione, per una serie di elementi quali una differente sagoma dell'edificio, una diversa organizzazione architettonica del progetto, una differente distribuzione dei vari piani ed una diversa consistenza dei vani;

che tutto ciò ha comportato una variazione di consistenza di superfici e volumi e quindi una clamorosa difformità dalla concessione edilizia;

che, infatti, la volumetria delle due demolite ville Ciampitti e Olivieri, secondo una prima valutazione effettuata dall'architetto Rispoli per conto del comune, era determinata in 9.828,70 metri cubici e quindi in 12.015,70 metri cubici, e come tale definitivamente approvata con delibera del consiglio comunale di Vico Equense n. 244 del 4 marzo 1983;

che, successivamente, tale volumetria subìva un ingiustificato aumento in 14.600 metri cubici nella valutazione eseguita con la perizia giurata dell'ingegner Savarese;

che il perito, dottor Starita, nominato dal giudice istruttore di Napoli, incaricato di accertare l'originaria volumetria di villa Ciampitti e villa Olivieri e la conformità degli immobili eseguiti alle concessioni edilizie, concludeva che le nuove costruzioni eseguite avevano una volumetria di 21.005 metri cubici, con una differenza di ben 11.052 metri cubici rispetto alla concessione, già di per sè irregolare;

che tutte le variazioni apportate in sede esecutiva hanno inciso sulla concessione originaria per la diversa volumetria, conformazione architettonica, distribuzione della volumetria, struttura, ubicazione, tipologia, superficie e numero dei piani;

che la gravità dei fatti, tempestivamente denunciata in sede penale e amministrativa, avrebbe dovuto comportare un intervento degli organi di controllo per la sospensione dei lavori e l'abbattimento delle opere eseguite;

che l'ingegner Rispoli, incaricato dal comune di Vico Equense di riesaminare le murature di villa Ciampitti e villa Olivieri, fece presenti il 22 febbraio 1983 al comune le violazioni della legge n. 219 del 1981 sulla ricostruzione nonchè «la non rispondenza tra l'esistente e il programmato», poichè a villa Ciampitti era stato aggiunto quello relativo ai locali di via Nicotera e a villa Olivieri tutta la parete retrostante,

gli interroganti chiedono di sapere:

*a*) quale sia lo stato del procedimento penale pendente davanti al giudice istruttore di Napoli per le illiceità commesse nella costruzione di villa Ciampitti e villa Olivieri;

*b*) se le competenti autorità comunali abbiano adottato provvedimenti in ordine alle irregolarità rilevate nella ricostruzione dei fabbricati di villa Ciampitti e villa Olivieri, che hanno provocato lo scempio urbanistico e paesaggistico di una delle località più belle del mondo;

*c*) se gli organi competenti della regione abbiano esercitato i dovuti controlli nella esecuzione delle due opere;

*d*) se il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile non ritenga di dover disporre un'inchiesta a fronte dell'ennesimo caso di palese violazione della legge n. 219 del 1981 sulla ricostruzione;

*e*) se il Ministro dell'ambiente non ritenga di dover assumere iniziative per la tutela di una zona protetta.

(4-02345)

ANGELONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere:

il numero complessivo dei funzionari ispettivi che operano presso gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro;

come gli stessi siano organicamente distribuiti presso le varie sedi regionali e provinciali.

(4-02346)

ANGELONI. – *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* – Premesso che in sede di apposita commissione ministeriale fu definito un preciso progetto teso a saldare, mediante raccordo autostradale, l'asse tirrenico con il Brennero nel tratto compreso tra Fontevivo (Parma) e Nogarole Rocca (Verona);

considerato che la concreta realizzazione di tale disegno, già tradotto in sede tecnica con il progetto ora all'esame dell'ANAS, rappresenta un fatto di grande rilievo per l'intero sistema nazionale dei trasporti;

rilevato, infatti, come il collegamento Cisa-Brennero non faccia che completare il «corridoio» tirrenico-padano il cui rilievo è di assoluto, accertato interesse europeo;

evidenziata, altresì, in tale contesto, l'essenzialità della realizzazione del segmento autostradale mancante nel tratto Livorno-Civitavecchia;

sottolineata l'importanza che un obiettivo di tale rilevanza economica e sociale venga perseguito attuando le più efficaci soluzioni di salvaguardia dell'ambiente attraversato;

constatato però come, nonostante esistano convincenti ragioni a sostegno dell'iniziativa, essa non abbia ricevuto adeguate garanzie sul piano della legislazione finanziaria;

espressa la più viva preoccupazione che ulteriori ritardi possano privare ancora a lungo il paese di una infrastruttura di grande collegamento proprio nella fase in cui ci si deve attrezzare per gli impegnativi confronti con il Mercato unico europeo,

l'interrogante chiede di conoscere la reale situazione inerente il progetto di cui si tratta e la sua concreta fattibilità, nonchè i tempi tecnici della sua complessiva realizzazione.

(4-02347)

FASSINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che, nonostante la città di Taurianova abbia una popolazione che nella provincia di Reggio Calabria la pone al secondo posto, vi è un solo ufficio postale;

che tale situazione provoca notevoli disagi ai numerosi utenti di tale servizio costretti ad attendere per diverse ore in un ambiente angusto,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno disporre, in tempi brevi, l'apertura di un altro ufficio postale a Taurianova.

(4-02348)

FASSINO. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che recentemente l'Agenzia per il Mezzogiorno ha tagliato il finanziamento della costruzione dei bacini di carenaggio e delle darsene di servizio per il porto di Gioia Tauro, proposti dalla regione Calabria nel piano di attuazione della legge n. 64 del 1986;

che tale orientamento rischierebbe di vanificare sostanzialmente l'utilità delle ingenti risorse pubbliche finora impiegate per la realizzazione del porto di Gioia Tauro;

che tale decisione contrasta con la volontà delle istituzioni regionali e locali che vedono nell'utilizzo polifunzionale del porto una importante possibilità di decollo economico e sociale dell'area;

che, qualora questa impostazione dell'Agenzia fosse fatta propria anche dal Governo, risulterebbe vanificato tutto un programma di sviluppo elaborato in oltre quindici anni, con gravi conseguenze sociali e con un forte impatto per la credibilità delle istituzioni in una zona che vive drammatici problemi occupazionali e di disgregazione sociale,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno riesaminare tutto il problema.

(4-02349)

POLLICE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Venuto a conoscenza di una presunta denuncia alle autorità competenti, effettuata da parte della preside del liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Milano nei confronti di alcuni studenti i quali avrebbero organizzato una assemblea non autorizzata in data 8 ottobre 1988, notizia di cui, peraltro, è già stata data ampia divulgazione dagli organi di stampa;

ritenuto tale comportamento, oltrechè intimidatorio, lesivo della libertà individuale di espressione e di pensiero,

l'interrogante chiede di sapere:

se tale fatto corrisponda al vero e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare il diritto degli studenti e di tutte le componenti della scuola a svolgere attività politica;

se non ritenga indispensabile richiamare al rispetto di tale diritto la preside del suddetto liceo, professoressa Maria Teresa Risi, nonchè inviare un'ispezione ministeriale nell'istituto interessato per effettuare accertamenti più precisi.

(4-02350)

MORA, VERCESI, MICOLINI, ZANGARA, SARTORI, D'AMELIO. - *Ai Ministri delle finanze e dell'ambiente.* - Premesso:

che la politica dei prezzi praticata da qualche anno in favore del gasolio nei confronti dell'impiego di benzina, secondo gli indirizzi emersi nella mozione approvata alla Camera dei deputati il 28 novembre 1985, ha contribuito all'espansione della motorizzazione *diesel*;

che notoriamente il gasolio contribuisce in misura notevole all'inquinamento dell'ambiente e, tra le emissioni inquinanti dei motori *diesel*, la più specifica e dannosa è quella costituita da ossido di azoto e particelle carboniose (fumo nero) la quale, oltre ad esplicare un'azione nociva sulla salute umana, contribuisce al progressivo degrado ambientale e monumentale del paese;

che il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, impone la colorazione del gasolio per esigenze di carattere fiscale (provvedimento verosimilmente superato con l'unificazione dell'aliquota di imposta tra uso riscaldamento ed uso autotrazione),

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda a verità che la richiesta colorazione venga normalmente effettuata con l'aggiunta dell'1 per mille di residui o distillati petroliferi pesanti, aventi un grado di densità particolarmente elevata, e che tale processo, che certamente non attenua ma anzi aggrava le caratteristiche inquinanti del gasolio, trovi una sua legittimazione nelle disposizioni del richiamato decreto n. 989 del 1964;

nel caso in cui la anzidetta miscelazione sia effettivamente praticata nei modi indicati e ove non si ritenga di abolire l'obbligo della colorazione, vista la sua inutilità, se non si intenda adottare iniziative tese alla modificazione del processo di colorazione del gasolio, con la prescrizione di un colorante che abbia effetti meno deleteri e non concorra alla diffusione di sostanze tossiche nell'atmosfera.

(4-02351)

BUSSETI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere le ragioni per le quali non è stato ancora avviato il programma di interventi settoriali pur tante volte annunciati dal Ministero e, soprattutto, il cosiddetto piano olivicolo nazionale per il quale precisi impegni erano stati assunti nei confronti degli operatori e delle loro associazioni. Va appena ricordato che in sede comunitaria le prospettive di intervento in favore della nostra olivicoltura sono nerissime, prevendendosi un'ulteriore contrazione degli aiuti e, quel che è peggio, un allargamento dell'intervento anche agli altri grassi direttamente concorrenziali all'olio di oliva.

(4-02352)

BUSSETI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che il Ministro in indirizzo, pur avendo più volte promesso in sede di 9ª Commissione permanente del Senato che avrebbe riferito compiutamente sull'oggetto, nonostante le sollecitazioni ricorrenti della Commissione (da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 1988, quella del senatore Margheriti), non ha sinora provveduto senza plausibili giustificazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

i criteri seguiti nella utilizzazione dei cospicui fondi stanziati per la sponsorizzazione dei decorsi campionati europei di calcio;

l'esatto ammontare della spesa e gli strumenti pubblicitari usati con l'indicazione dei relativi corrispettivi, la durata del *battage* ed il perimetro territoriale interessato;

quali programmi d'intervento pubblicitario per i vini nazionali si intenda adottare in vista dei campionati mondiali di calcio del 1990.

(4-02353)

INNAMORATO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* - Premesso:

che in data 20 settembre 1988 il dottor Paolo Caputo, consigliere comunale di Agropoli (Salerno), rappresentava al Ministro dei lavori

pubblici, al prefetto di Salerno e all'ANAS di Salerno che il sindaco di Agropoli, con ordinanza n. 11694 del 23 giugno 1988, impartiva nuove disposizioni in materia di traffico veicolare cittadino, che violano le norme del testo unico della circolazione stradale (articolo 14), nonchè le norme del relativo regolamento di esecuzione (articolo 116), e le disposizioni emanate dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 400 del 9 febbraio 1979 e con circolare n. 1515 del 28 settembre 1981;

che in data 21 ottobre 1988 lo stesso consigliere comunale, dottor Paolo Caputo, segnalava al pretore di Agropoli il «grave pericolo per la circolazione veicolare cui dà luogo la precaria, approssimativa, errata segnaletica attuata dal comune di Agropoli per il senso unico istituito sulla strada statale n. 267, sul tratto in cui questa, attraversando l'abitato, assume la denominazione di piazza Vittorio Veneto»;

che malgrado l'ANAS di Salerno, con nota indirizzata al sindaco di Agropoli il 26 settembre 1988, abbia definito «abusivo» il senso unico di cui si tratta, il dispositivo di traffico in parola continua a essere in vigore,

si chiede di sapere:

*a*) in base a quale criterio sia stata decisa la tanto contestata ordinanza;

*b*) quali interventi si intenda adottare perchè la situazione creatasi venga eliminata, anche per evitare che vi possano essere danni a persone o cose;

*c*) quali iniziative si intenda assumere al fine di fare revocare l'ordinanza in questione se essa – come sostiene Paolo Caputo – viola l'articolo 14 del testo unico della circolazione stradale e le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con le circolari sopra citate.

(4-02354)

CARDINALE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che a distanza di due anni dal varo del piano pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare non vi si è data adeguata attuazione interessando se non tutti, almeno la maggior parte degli insegnanti della scuola elementare delle province di Matera e Potenza;

che finora si è proceduto con approssimazione ed estemporaneità, senza alcun criterio scientifico e senza alcuna programmazione da parte dell'Istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento educazione (IRRSAE) di Basilicata;

che senza alcuna motivazione tecnico-scientifica e didattico-professionale sono stati esclusi, od utilizzati solo in maniera marginale, fin dall'impostazione del piano di iniziative, i direttori didattici e gli ispettori tecnici periferici,

l'interrogante chiede di conoscere:

a quale criterio oggettivo di preparazione e professionalità si sia ispirato l'IRRSAE per selezionare i soggetti «formatori»;

se siano stati predisposti controlli per accertare che la qualità delle iniziative a favore delle figure dei «formatori» risponda a quanto previsto dal piano pluriennale, al fine di evitare che si raggiungano scarsi e discutibili risultati nonostante l'ampio dispendio di risorse finanziarie e strutturali da parte dell'IRRSAE;

quali iniziative urgenti il Ministro della pubblica istruzione intenda assumere per recuperare credibilità scientifica e programmatico-amministrativa all'IRRSAE di Basilicata.

(4-02355)

VIGNOLA. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che il comma 52 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (finanziaria 1988) prevede un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992 per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987, e prevede altresì che tale contributo è rispettivamente aumentato di lire 600.000, di lire 480.000 e di lire 360.000 nel caso di assunzione di donne o di uomini disoccupati da più di 12 mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni;

che detto contributo è concesso dal 1° gennaio 1988 limitatamente alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a tali nuove assunzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se siano state predisposte, come previsto nel succitato articolo della legge, con il concerto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro le modalità per concedere ed erogare il detto contributo;

se il CIPE abbia individuato, su proposta congiunta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto dei livelli di disoccupazione, le aree del Mezzogiorno nelle quali è reso operativo il suddetto contributo;

se intanto siano state avanzate domande di concessione di tale contributo, da quali aree e da quali industrie manifatturiere, artigiane e cooperative e per quanti lavoratori rispettivamente per la prima e la seconda fascia;

se infine il Ministro in indirizzo abbia ritenuto opportuno disporre di sua iniziativa una qualche forma di più ampia informazione in merito alla norma predetta onde sollecitare le imprese interessate ad utilizzarla e a procedere quindi a nuove assunzioni.

(4-02356)

MISSERVILLE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che a seguito di pazienti indagini della squadra mobile presso la questura di Frosinone, coordinata dal dottor De Santis, si è pervenuti all'accertamento di azioni camorristiche di tipo estortivo ai danni delle imprese che operano nel campo degli appalti per l'ampliamento e la modernizzazione dell'autostrada del Sole, nel tratto Colleferro-Caserta;

che la conseguente denuncia ha portato all'apertura di un'inchiesta giudiziaria da parte della procura della Repubblica di Frosinone, sfociata nella cattura di due personaggi asseritamente legati ad ambienti della malavita organizzata della Campania;

che, secondo gli esiti delle indagini finora acquisite, gli atti estortivi si

sarebbero concretizzati nella minaccia di danneggiamenti ai cantieri e di rappresaglie fisiche nei confronti delle maestranze in essi impiegate;

che il fenomenó di infiltrazioni camorristiche nell'ambiente della provincia di Frosinone appare particolarmente allarmante per la novità che esso rappresenta, per i collegamenti con la minuta delinquenza locale e per l'insostenibile impegno che esso comporta per le forze dell'ordine, inadeguate per disponibilità e mezzi a controbatterlo;

che l'opinione pubblica è gravemente preoccupata per le notizie, filtrate attraverso la stampa locale e nazionale, dell'esistenza di interessi che richiamano *in loco* organizzazioni criminali provenienti da altre regioni,

l'interrogante chiede di sapere:

*a*) quali misure si intenda disporre a protezione del lavoro che si svolge lungo l'autostrada del Sole, tutelando la sicurezza degli operatori e dei cantieri;

*b*) quali forze si intenda impiegare nella provincia di Frosinone per sorvegliare, soprattutto nelle ore notturne, i luoghi interessati dall'azione camorristica, al fine di evitare possibili attentati agli impianti;

*c*) con quali modalità si voglia agire per la tutela dell'incolumità e della libertà dei lavoratori e degli imprenditori, per prevenire azioni di intimidazione e minacce di rappresaglie.

(4-02357)

NIEDDU, GUZZETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il comma 5 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria 1988) prevede per l'anno 1989 l'aggancio della misura delle pensioni alla dinamica dei salari di tutti i settori economici pubblici e privati;

che a tutt'oggi non risulta sia stato predisposto il relativo provvedimento nella forma di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

che tale situazione comporta grave malessere fra i pensionati anche perchè il provvedimento in parola dovrebbe essere emanato entro il 20 novembre, per consentire agli enti erogatori di predisporre, in tempo debito, i conteggi in uno con quelli riguardanti gli aumenti di scala mobile a conguaglio 1988 e previsionali per il 1989,

l'interrogante chiede di sapere quali tempi si prevedano ancora necessari per la emanazione del provvedimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolineando la necessità che il tutto si svolga nei termini avanti indicati e in modo tale da rispettare la decorrenza del gennaio 1989 per la concessione dei miglioramenti.

(4-02358)

VESENTINI, DE ROSA, AGNELLI Arduino. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco svolge da oltre un decennio una rilevante attività di ricerca scientifica legata ai preziosi fondi storici della biblioteca, afferenti in particolare alla documentazione originale sulla rivoluzione francese e sulla storia del movimento operaio;

che la fondazione suddetta ha affiancato a tali ricerche e ad altri studi di sociologia e di economia una pregevole ed intensa attività editoriale, come

risulta dai numerosi premi per la cultura erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

che è in corso di attuazione un programma di informatizzazione della biblioteca della fondazione, in collegamento con il servizio bibliotecario nazionale;

che la fondazione ha potuto fino ad ora avvalersi del regime di «utilizzo» di personale scolastico ai sensi della normativa urgente ed in particolare delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 7 marzo 1986, n. 66,

gli interroganti chiedono di sapere:

le ragioni per le quali le procedure di utilizzo sopra citate si sono completamente interrotte nell'anno accademico 1988-89;

se non si ritenga opportuno rassicurare anche la Commissione istruzione pubblica sul fatto che i comandi attualmente in corso ai sensi delle leggi sopra citate siano stati tutti effettivamente destinati ad istituzioni altrettanto, se non più, prestigiose della fondazione Basso;

qualora la situazione descritta non possa essere sanata immediatamente, se non si intenda fare in modo che ciò avvenga in ogni caso a partire dall'anno scolastico 1989-90, facendo presente che - data la multidisciplinarietà della fondazione Basso - il personale scolastico da utilizzare potrà essere scelto fra gli insegnanti di discipline storiche, umanistiche, scientifiche o economiche.

(4-02359)

SCEVAROLLI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che la presidenza della camera di commercio di Mantova è vacante da oltre un anno, l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno determinato l'incomprensibile ritardo della nomina del nuovo presidente della suddetta camera di commercio e quali iniziative il Ministro intenda adottare per una rapida soluzione del problema.

(4-02360)

DE CINQUE. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per conoscere:

i motivi per i quali non si è ancora provveduto alla approvazione finale del progetto e della relativa gara di appalto dei lavori di costruzione della variante alla strada statale n. 16 Adriatica, nel tratto Pescara-Francavilla al Mare (Chieti), che potrebbe ovviare alle gravissime difficoltà del traffico sull'attuale tracciato della stada statale n. 16, particolarmente per quanto riguarda l'attraversamento dell'abitato di Francavilla al Mare, tenendo presente che detto lotto di lavori, incluso nel programma triennale approvato nel 1986, fu riconosciuto di estrema urgenza da parte dell'ANAS;

lo stato di attuazione della progettazione del primo tronco del tratto Guardiagrele-Val di Sangro della strada di scorrimento veloce «Transcollinare Piceno-Aprutina», progettazione che risulta già da tempo essere stata affidata a professionisti esterni, nonchè lo stato della progettazione di massima dei tratti successivi, ed in particolar modo di quello che dalla fine del primo tronco, sotto l'abitato di Guardiagrele, dovrebbe giungere sino all'incrocio della strada statale n. 81 con la strada statale n. 84 nel comune di Casoli, eliminando così il tracciato estremamente vizioso e pericoloso dell'attuale strada statale n. 81 nel tratto che corre tra i due suddetti comuni;

se non si ritenga di dare precise istruzioni alla direzione generale dell'ANAS affinchè l'*iter* dei suddetti progetti, tutti di grande interesse per lo snellimento della viabilità in provincia di Chieti, sia accelerato al massimo.
(4-02361)

**Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-00571, del senatore Longo, sulla vendita da parte della ELSAG della ditta SAIMP di Padova.